XXXI.

TORNATA DI MERCOLEDI 1º FEBBRAIO 1893

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANARDELLI.

INDICE.

Di	bisegno di legge (Discussione):				
	Appalti dei lavori pubblici con le Soc		i co	0-	
	perative di produzione e di lavore):			
	Oratori:				
	Barzilai		Pa	y.	1037
	Brunicardi))	1048
	Chinaglia))	1038
	From $(relatore)$))	1050
	Giovagnoli))	1047
	Martini Giovanni			1)	1049
	Rava))	1044
	Vischi		9	10	12-49
Int	nterrogazioni :				
	Garavetti (Sequestro di un telegrami	ma)))	1030
	Graziadio (Uscieri di Pretura)				
	Guicciardini (Monte pensioni dei ma	esti	i el	e-	
	mentari)))	1029
	Materi (Consiglio provinciale di Bas	ilica	ita)))	1027
	TITTONI (Arresti nella regione Castr				
Pr	resentazioni :		′		
	Disegno di legge: Provvedimenti pe	r la	res	i-i	
	denza della Regia Legazione ita				
	Cina (Brin)				1036
	Relazione sulla proposta di legge:	As	seg	ni	
	vitalizi ai veterani (Delvecchie)				1036
Pr	roposta di legge (Svolgimento):				
	Gianturco (Cordizione giuridica dei	fiφ	li n	а	
					1032
	turali) . Oratori: Bonaccı (ministro guardasiç	rilli)))	1035
	GIANTURCO	,))	1032
	Palberti				
	(È presa in considerazione).	•	•	.,	100
	(1) Prosto are consider account				

La seduta comincia alle 2.5 pomeridiane.

D'Ayala-Valva, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Domanda di autorizzazione a procedere.

Presidente. Si dia lettura di una domanda di autorizzazione a procedere contro un deputato. (Segni di attenzione).

Zucconi, segretario, legge:

« A. S. E. il Presidente della Camera dei Deputati.

« Roma, addi 31 gennaio 1893.

« Il procuratore generale presso la Corte di appello di qui, con l'unita lettera m'ha inviato un'istanza con la quale il procuratore del Re presso questo Tribunale chiede, in conformità dell'art. 45 dello Statuto, l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole deputato Rocco de Zerbi per i delitti puniti dagli articoli 168, 171, 172 e 204 del Codice penale.

« In adempimento del mio dovere trasmetto all'E. V. la detta istanza, insieme con la copia degli atti del processo finora raccolti, affinchè Le piaccia di provocare su di essa la deliberazione di codesta onorevole Assemblea.

> « Il Ministro « T. Bonacci. »

« A S. E. il Guardasigilli, Ministro di grazia e giustizia e dei culti.

« Roma, il 31 gennaio 1893.

« Con preghiera di volerla trasmettere a S. E. il presidente della Camera dei deputati, ho l'onore di rassegnare all' E. V. l'unita ofLEGISLATURA XVIII — 1^a sessione — discussioni — tornata del 1° febbraio 1893

ficiale del Procuratore del Re presso il tribunale di Roma, con la quale fa rispettosa istanza perchè sia promossa autorizzazione dalla Camera dei deputati a procedere contro l'onorevole signor Rocco De Zerbi per i reati previsti e puniti dagli articoli 168, 171, 172, 204 del Codice penale.

« Dovendosi ancora ultimare alcune copie di documenti da unirsi agli atti processuali, mi riserbo di farne la trasmissione possibilmente nella stessa giornata d'oggi.

> « Il Procuratore Generale « Bartoli. »

« A S. E. il Presidente della Camera dei deputati.

« Roma, li 31 gennaio 1893.

« Il 18 gennaio 1893 veniva comunicato alla Autorità giudiziaria un rapporto della Commissione incaricata della ispezione delle Banche di emissione contenente denunzia di gravi irregolarità verificatesi nella gestione della Banca Romana, riflettenti l'eccesso di circolazione dei biglietti dissimulati nelle situazioni decadarie, la diminuzione della consistenza di cassa, e la creazione di conti correnti apparentemente fittizi per la considerevole somma di ventotto milioni aperti allo scoperto in breve periodo di tempo e nella imminenza della ispezione governativa.

« Per questi fatti delittuosi l'Autorità giudiziaria iniziava regolare procedimento per i delitti di peculato e di falso in atto pubblico ed ordinava l'arresto del governatore della Banca, commendatore Tanlongo Bernardo e del cassiere, commendatore Lazzaroni Cesare.

« Nell'interrogatorio a cui fu sottoposto il commendatore Tanlongo il 24 gennaio, a spiegare la creazione di conti correnti per somme così ingenti ed in così breve periodo di tempo, allegava di aver dovuto ricorrere a queste operazioni fittizie per coprire certe passività che non figuravano regolarmente iscritte nei libri della Banca; e fra queste passività accennava a somme di qualche rilievo spese a scopo di pubblicità e per rendere la pubblica opinione favorevole alla pluralità delle Banche.

*In seguito alle operatesi perquisizioni vennero poi sequestrati, specialmente presso il cassiere Cesare Lazzaroni, appunti diversi e note scritte di suo pugno, o di carattere del Governatore, nei quali sono segnati pagamenti fatti in epoche diverse, come spese fatte per la nuova legge, le quali dalle spiegazioni date dagli imputati risultarono appunto riferirsi alla legge per la proroga del privilegio della emissione dei biglietti di Banca, approvata il 30 giugno 1891, che avendo resa possibile la abolizione quasi totale della riscontrata, fatta poi con successivo Regio Decreto, favoriva gli interessi della Banca Romana.

« Fra le persone che più frequentemente sono indicate in questi appunti l'onorevole Rocco De Zerbi, deputato al Parlamento italiano, figura di aver ricevuto in diversi anni dal 1888 al 1891, una somma considerevole che, salvo più esatta liquidazione, oltrepassa a quanto appare fin d'ora le quattrocento mila lire (L. 400,000).

« Alcuni documenti sequestrati sembrerebbero accennare anche ad una relazione assai diretta fra questi pagamenti e la discussione della legge, che aveva luogo in Parlamento.

« Il commendator Tanlongo non contesta di aver fatto questi pagamenti all'onorevole Rocco De Zerbi, e ne attribuisce la causa a rimborsi per spese di stampa e di viaggi incontrate dall'onorevole suddetto per preparare favorevolmente l'opinione pubblica.

«Invece il cassiere, commendator Lazzaroni, il quale pure avrebbe presenziato ad alcuni sborsi di somme, fatti anche col mezzo di persona intermediaria all'onorevole De Zerbi, dichiara di aver ragione di ritenere, che esse siano state date come compenso per avere favorito in Parlamento le ragioni e gli interessi della Banca.

« Da qualche testimonio apparirebbe pure la frequenza negli uffici della Banca e presso il commendator Tanlongo della persona che avrebbe agito come intermediario dell'onorevole De Zerbi.

«Si aggiunge la circostanza che risulta dagli Atti parlamentari, che l'onorevole De Zerbi era segretario della Commissione che riferiva sul disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio per la proroga del privilegio della emissione dei biglietti di Banca.

«In seguito a queste resultanze di fatto, l'istruttoria deve rivolgere le sue indagini contro l'onorevole De Zerbi ed invitarlo a presentare in giudizio le sue giustificazioni.

« Sara cura dell'istruttoria di indagare se egli avesse cognizione della provenienza di queste somme indebitamente sottratte in danno della Banca, e se col riceverle egli siasi reso

complice delle avvenute sottrazioni (articoli 168, 63 Codice penale).

« Così dovrà pure assodarsi se per la sua qualità di membro del Parlamento e più specialmente di segretario di una Commissione parlamentare, egli abbia per un atto del suo ufficio, ricevuto una retribuzione non dovuta, o fatto un atto contro i doveri dell'ufficio medesimo. (Art. 171, 172 Cod. pen.).

« Ed in fine allo stato degli atti si appaleserebbe fin d'ora, salvo ogni possibile giustificazione, come manifesta la figura del reato di millantato credito presso i membri del Parlamento, prevista e repressa dall'art. 204 Codice penale.

« Essendo l'onorevole Rocco De Zerbi tutelato dalla garanzia parlamentare dell'art. 45 dello Statuto del Regno, perchè l'istruttoria possa avere il suo ulteriore ed intero svolgimento, rivolgo alla E. V. rispettosa domanda per ottenere che sia provocata l'autorizzazione della Camera a procedere contro l'onorevole Rocco De Zerbi, a senso degli accennati articoli 168, 63, 171, 172, 204 Codice penale.

« Col più profondo ossequio

« Il Procuratore del Re « Vico. »

« A S. E. il Guardasigilli, Ministro di grazia e giustizia e dei culti.

« Roma, il 31 gennaio 1893.

«In adempimento della riserva contenuta nella nota odierna di questa Procura generale, ho l'onore di rassegnare all'E. V. gli atti del procedimento contro Bernardo Tanlongo e Cesare Lazzaroni, con preghiera di volerli trasmettere a S. E. il presidente della Camera dei deputati come allegato della domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole signor Rocco De Zerbi, deputato al Parlamento Nazionale.

« Il Procuratore generale « Bartoli. »

Presidente. Questa domanda coi relativi allegati sarà stampata, distribuita, e mandata agli Uffici per la loro riunione di domani. (Commenti.)

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

L'onorevole Tittoni interroga l'onorevole

ministro dell'interno, « circa i criteri a cui si è ispirata l'autorità negli arresti fatti in massa nella regione Castrense in provincia di Roma, e circa i metodi che intende seguire per il mantenimento della sicurezza pubblica. »

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

Giolitti, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. L'interrogazione dell'onorevole Tittoni si riferisce, se non erro, a quegli stessi arresti intorno ai quali mi aveva interrogato l'onorevole Leali.

Si tratta di arresti in piccola parte eseguiti dalla autorità di pubblica sicurezza ed in maggior parte per ordine dell'autorità giudiziaria; però tutti gli arrestati dalla pubblica sicurezza furono immediatamente deferiti all'autorità giudiziaria.

Lo scopo di questi arresti è l'impedire il prolungarsi di uno stato di cose che è assolutamente vergognoso per un paese civile. Vi sono malviventi i quali liberamente da oltre 20 anni tengono il campo in quei territori e sono riusciti a crearsi una specie di posizione sociale con la tolleranza e con la connivenza di moltissime persone, pure colpevoli, perchè loro manutengoli.

Io sono persuaso che l'onorevole Tittoni loderà l'opera della pubblica sicurezza, la quale tende a ristabilire là, come in tutto il resto del Regno, l'impero della legge. (Bravo!)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tittoni.

Tittoni. La mia interrogazione era stata formulata prima che l'onorevole presidente del Consiglio rispondesse ad altra press'a poco dello stesso tenore. Essa comprende quindi una domanda, alla quale l'onorevole presidente del Consiglio aveva già risposto.

Quanto ora egli ha detto è costituzionalmente corretto. Pende procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, che dovrà pronunziarsi. A questo riguardo, se dei reati furono veramente commessi ed il Governo ha colpito i rei traducendoli ai tribunali, io non potrei contendere al Governo stesso quella lode che l'onorevole presidente del Consiglio confidava che io gli avrei tributata.

Ma la mia interrogazione si compone di due parti. La prima riguarda, come ho detto, gli arresti; sui quali, se debbo esprimere un voto, è questo: che il procedimento innanzi ai tribunali si faccia sollecitamente. Si tratta

di arresti fatti in massa, che hanno gettato delle famiglie nella costernazione, ed è molto probabile che l'autorità, per la fretta, abbia colpito insieme chi era colpevole e chi non lo era.

Però la seconda parte della mia interrogazione ha carattere più generale poichè riguarda i metodi che intende seguire l'autorità pel mantenimento della sicurezza pubblica.

Io richiamo l'attenzione dell'onorevole Giolitti sullo stato di quelle contrade. Egli ha detto che il fatto di popolazioni, le quali supinamente tollerano che i malviventi scorrazzino nelle campagne senza reagire, è fatto indegno di una nazione civile, e che deve cessare al più presto.

E sta bene; ma il Governo deve avervi la sua parte; anzi la parte principale.

Se in quelle popolazioni è avvenuto che per antica abitudine si tollerasse il malandrinaggio, non tanto col manutengolismo (che credo non sia veramente questa la piaga di quella regione, dove pochi si troveranno che veramente abbiano favorito i malandrini) ma piuttosto con la mancanza di coraggio civile nel denunciarli, e nel favorire l'opera delle autorità, ciò dipende da una convinzione, che in quelle popolazioni si è infiltrata; cioè che l'opera delle autorità non sia efficace, nè sufficiente a proteggere dalle vendette e dalle rappresaglie, coloro che aiutano le autorità stesse.

E questa convinzione è stata confermata da fatti recenti; perchè un cittadino di Farnese, che condusse la forza pubblica in un luogo dove erano i briganti Tiburzi e Biagini, fu poco dopo barbaramente assassinato, e questo assassinio è rimasto impunito; perchè un altro campagnuolo di Montalto che contribuì all'uccisione del brigante Biagini, fu pure poco tempo dopo assassinato, ed anche allora l'autorità fu impotente a prevenire prima ed a punire poi il reato; perchè finalmente ai proprietari che si rifiutarono di mandare danaro e vitto ai malviventi, fu recato gravissimo danno con incedi di derrate in campagna, ed uccisione di animali nè dà tale danno potè l'autorità proteggerli.

Quindi sta bene che il Governo punisca i colpevoli se ci sono; sta bene che il Governo traduca dinanzi ai tribunali coloro che possono aver favoreggiato i malviventi; ma nello stesso tempo deve spiegare una azione efficace ed energica perchè questi malviventi

siano catturati e puniti; poichè, se in quelle popolazioni è vivo il sentimento di sodisfazione per l'energia che il Governo sembra voglia manifestare, in molti però c'è anche la convinzione che l'autorità faccia degli arresti per mostrare di far qualche cosa; e che non riuscendo ad arrestare i malviventi, si contenti di arrestare i timorosi cittadini.

Quindi si dia il corso alla giustizia innanzi al tribunale di Viterbo, e colla massima sollecitudine; ma si segua un sistema un poco diverso da quello che finora è prevalso, per la repressione del malandrinaggio.

Io ho fiducia che l'onorevole Giolitti, che come ha dichiarato, ha molto a cuore questo argomento, vorrà prendere in considerazione le raccomandazioni che io gli ho rivolte.

Se ciò non fosse, ai provvedimenti per ripristinare la pubblica sicurezza nella regione castrense io dovrei predire un insuccesso sicuro e ciò non può volere certamente l'onorevole Giolitti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

Giolitti, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Gli arresti che furono eseguiti nel circondario di Viterbo dall'autorità di pubblica sicurezza, non furono eseguiti così all'improvviso ed alla cieca come pare sia stato riferito all'onorevole Tittoni.

L'istruttoria di quel procedimento per parte dei carabinieri reali e della pubblica sicurezza ha durato oltre i due mesi. Solamente dopo aver raccolte le prove del manutengolismo, precise e concrete, furono nella stessa notte arrestati tutti coloro contro i quali c'erano già queste prove sicure. Gli arrestati furono deferiti subito all'autorità giudiziaria che trovò tutto giustificato dagli atti che le venivano comunicati.

L'autorità giudiziaria a sua volta continuando l'istruttoria del processo spedì una quantità di altri mandati di arresto. Quindi stia sicuro l'onorevole Tittoni che in quei fatti non si è proceduto alla cieca, ma con ponderazione tale, che confido possa produrre dei frutti.

L'onorevole Tittoni converrà che lo spettacolo di briganti che per 20 anni sfuggono alle ricerche della giustizia a poca distanza dalla capitale del Regno, non è tale certamente da dare un'alta idea delle nostre condizioni sociali e morali.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno per rispondere ad una interrogazione dell'onorevole Materi.

Giolitti, ministro dell'interno. L'onorevole Materi mi interroga « sul modo come possa legalmente funzionare l'amministrazione della provincia di Basilicata, non essendosi quel Consiglio provinciale riunito in numero valido per votare il bilancio. »

Io appena ho visto all'ordine del giorno quest'interrogazione, ho chiesto informazioni; e le informazioni sono queste: che realmente i consiglieri provinciali della provincia di Potenza mancarono al loro dovere, perchè non intervennero alla riunione indetta pel 30 novembre, nè alla seconda indetta pel 10 dicembre.

E, poiche mi piace dare tutte le informazioni che ho, dirò alla Camera che anche l'onorevole Materi, consigliere provinciale, mancò a quelle due sedute. (Si ride).

Non è colpa del Governo se i consiglieri provinciali di Potenza non fanno ciò che dovrebbero fare, dopo avere accettato il mandato dagli elettori.

Data questa condizione di cose, la Deputazione provinciale, poichè non si potevano sospendere i servizi pubblici, approvò d'urgenza il bilancio tranne che in due parti, nell'attivo un prestito che si doveva contrarre, nel passivo tutte le spese facoltative.

Ora i servizi pubblici sono assicurati, ed il Consiglio provinciale è convocato nuovamente entro la prima quindicina di marzo.

Io spero che l'onorevole Materi persuaderà i suoi colleghi a fare il loro dovere, e che l'amministrazione della provincia di Potenza procederà con piena regolarità. (Benissimo!)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Materi.

Materi. Come la Camera comprende, io non posso dichiararmi sodisfatto delle dichiarazioni del ministro (Si ride); ma credo che non ne saranno sodistatti nemmeno coloro, i quali saranno chiamati a pagare una sovrimposta non deliberata dal Consiglio provinciale a termine di legge; ed è a questo oggetto che io ho rivolto la mia interrogazione al ministro dell'interno.

Egregi colleghi, come ben vedete, il caso è nuovo e non è contemplato dalle nostre leggi; ed è perciò che richiamo su di esso la vostra attenzione.

L'onorevole ministro dell'interno vi ha spiegato come sia avvenuta questa anormalità nella mia Provincia, e l'ha ritenuta giustificata dall'articolo 211 della legge comunale e provinciale; per il quale, nei casi urgenti, la Deputazione provinciale si sostituisce al Consiglio provinciale.

Per verità io sono sorpreso come egli abbia ritenuto applicabile quella disposizione; giacchè, se la sovraimposta ha potuto essere deliberata dalla Deputazione, è difficile ritenere che ci fosse l'urgenza alla quale si riferisce la disposizione anzidetta.

Ora io faccio una domanda all'onorevole Giolitti, che degnamente fa parte del Consiglio di Stato: se dovesse arrivare al Consiglio di Stato un reclamo per denegato pagamento della sovraimposta, che cosa farebbe il Consiglio di Stato? Respingerebbe quel reclamo?

L'onorevole presidente del Consiglio ha creduto (e questo veramente non me lo aspettava) di fare una requisitoria all'indirizzo dei consiglieri provinciali di Potenza; ma io mi accorgo ch'egli non è bene informato delle cose nostre.

Per una stranezza del caso, quando si tratta di uomini e di cose della Provincia di Basilicata non pare ch'egli sia bene informato; perchè io dovrei dire all'onorevole Giolitti che di quel Consiglio provinciale fanno parte vari deputati, i quali non potereno intervenire all'adunanza perchè erano qui ad assolvere il loro dovere parlamentare. Ne fanno parte altresì parecchi magistrati, i quali non potevano in fine d'anno assentarsi dalle proprie sedi; sicchè, se si tiene conto di queste circostanze e delle condizioni dei luoghi e delle stagioni, che hanno impedito ai rappresentanti dei mandamenti lontani di recarsi a Potenza, si spiega facilmente come la riunione di quel Consiglio provinciale abbia potuto riuscire nulla per mancanza del numero legale.

Nè vale il dire che ci fu una prima convocazione, perche mai è avvenuto in Basilicata che il Consiglio provinciale siasi riunito in prima convocazione.

Queste sono le spiegazioni che io posso dare alla sua osservazione.

Per verità io avrei creduto che l'onorevole ministro dell'interno avesse avuto una parola di biasimo per il prefetto al quale incombeva LEGISLATURA XVIII — 1^a sessione — discussioni — tornata del 1^o febbraio 1893

assolutamente l'obbligo di invitare in tempo opportuno questo Consiglio provinciale a fare il proprio dovere; e questo il prefetto non ha fatto.

Ma la sua condotta si può spiegare facilmente perchè si sa come, quando avrebbe dovuto essere convocato il Consiglio provinciale, il prefetto fosse occupato nelle elezioni politiche, ed avesse altro per il capo che il Consiglio provinciale. Del resto alla mia volta io vorrei fare una raccomandazione al ministro dell'interno.

Egli che va a fondo di molte cose, vada a fondo anche in questa faccenda, e non dimentichi il vero giudizio che di quella Amministrazione ha fatto la nostra Camera, per organo di un suo amico, l'onorevole Brunialti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Gioliti, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. L'onorevole Materi ha chiesto un parere, ed io non ho difficoltà di darglielo. Egli mi disse: Se uno dei contribuenti della provincia di Basilicata non volesse pagare la sovrimposta e si rivolgesse al Consiglio di Stato, che cosa direbbe il Consiglio di Stato? Il Consiglio di Stato direbbe che non ha niente a vedere in una questione che è di competenza esclusiva dei tribunali ordinari. Questa sarebbe la sua risposta.

Aggiungo poi che a me risulta, dalle informazioni avute, che l'aliquota per il 1893 fu approvata dal Consiglio provinciale nella seduta ordinaria del 31 agosto. Quindi l'aliquota, essendo stata approvata regolarmente, è regolarmente riscossa.

Ritenga l'onorevole Materi che, se i consiglieri provinciali interverranno alle sedute, provvederanno agl'interessi della Provincia.

Il pretendere che il prefetto li ecciti a fare il loro dovere, è voler cosa non conveniente per il Consiglio provinciale e che non rientra nelle attribuzioni dei prefetti stessi.

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Graziadio al ministro di grazia e giustizia così concepita: « Se e come intenda provvedere al miglioramento della condizione degli uscieri di pretura, specialmente dopo il danno che risentono dall'applicazione dell'articolo 13 della nuova legge sui giudici conciliatori. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. La condizione finanziaria degli uscieri giudiziari in generale, e di quelli di pretura in particolare non è buona.

L'onorevole Graziadio sa che per migliorare la condizione degli uscieri fino dal 1885 fu istituita una Commissione coll'incarico di fare gli studi e le proposte relative; Commissione presieduta dal senatore Auriti, e della quale fu relatore l'onorevole Curcio.

Ho qui il risultato dei lavori di questa Commissione, che i miei predecessori non poterono attuare, perchè dalla sua attuazione sarebbe derivato un onere alle finanze dello Stato. Per la stessa ragione nemmeno io sono in grado di proporre al Parlamento l'attuazione di queste proposte.

In ordine, dunque, all'interrogazione dell'onorevole Graziadio, posso dire che gli uscieri di pretura hanno un minimo assicurato di 800 lire; che con l'allargamento della competenza dei conciliatori perdono, è vero, i proventi relativi alle cause che non sono più giudicate dai pretori, ma dai conciliatori; che peraltro bisogna considerare che da una parte delle sentenze dei conciliatori si appella ai pretori, e quindi, mentre gli uscieri di pretura perdono da una parte, acquistano dall'altra, sebbene l'acquisto non compensi la perdita.

Aggiungo che ho in animo di presentare alla Camera alcune proposte, tra le quali quella per l'allargamento della competenza dei pretori, e che l'approvazione di tale proposta tornerebbe a vantaggio degli uscieri di pretura, aumentando i loro proventi.

Non so quando queste proposte potranno venire in discussione. Ma non saprei per ora escogitare altro miglioramento possibile delle condizioni degli uscieri di pretura.

Altre riforme dell'ordinamento giudiziario dalle quali deriverebbero importanti economie, presenterò alla Camera. Se queste riforme fossero approvate, avrei forse i mezzi per attuare le proposte della Commissione, alle quali ho accennato.

Spero che queste dichiarazioni saranno ritenute soddisfacenti dall'onorevole Graziadio.

Legislatura xviii — 1^a sessione — discussioni — tornata del 1^o febbraio 1893

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Graziadio.

Graziadio. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni che mi ha dato.

Egli riconosce che gli uscieri di pretura, per effetto della nuova legge sui giudici conciliatori, vanno incontro ad un danno evidente.

Egli promette, ed io prendo atto di questa sua promessa, che in tempo sperabilmente breve presenterà qualche progetto inteso a migliorare le condizioni degli uscieri, specialmente di pretura; ma io vorrei rivolgere all'onorevole ministro di grazia e giustizia una preghiera, quella, cioè, di vedere se nella stessa dizione dell'articolo 13 della nuova legge sui conciliatori non ci fosse tanto da potere, almeno per il momento, evitare questo danno agli uscieri di pretura.

Quell'articolo dispone che, per la esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di conciliazione le funzioni dell'usciere giudiziario saranno esercitate dall'usciere addetto all'ufficio di conciliazione previa autorizzazione in ogni caso del procuratore del Re.

Non credo che sia veramente nello spirito dell'articolo che il Procuratore del Re, nell'accordare questo consenso, debba tenere presente la condizione economica degli uscieri di pretura; mi pare però che l'egregio ministro guardasigilli farebbe opera di equità se invitasse i procuratori del Re a tener conto della condizione anzidetta in quei determinati casi in cui i danni risentiti dagli uscieri di pretura fossero molto notevoli.

Presidente. Viene una interrogazione dell'onorevole Guicciardini al ministro della pubblica istruzione per sapere: « se intenda di presentare sollecitamente un progetto di legge per la riforma del Monte Pensioni dei maestri elementari. »

Ha facoltà parlare l'onorevole ministro. Martini, ministro dell'istruzione pubblica. All'onorevole Guichiardini darò una risposta tanto breve, quanto, spero, sodisfacente per lui.

Presenterò il progetto di legge sul Monte Pensioni fra brevissimi giorni. (Bene! Bravissimo!),

Presidente. L'onorevole Guicciardini ha facoltà di parlare.

Guicciardini. Ai ringraziamenti consuetudinari unirò una raccomandazione. Le questioni sociali sono tante quanti sono i mali di origine economica che affliggono la società. Ma sotto un punto di vista le quistioni sociali si possono dividere in due categorie: quelle che nascono dalle condizioni intime della società e quelle che sorgono per effetto della imprevidenza dei Governi. La questione dei maestri appartiene a questa seconda categoria; perchè da trenta anni a questa parte noi siamo andati creando una categoria di cittadini che ormai conta oltre 40,000 famiglie, la quale davvero non ha il dovere di dichiararsi contenta della condizione che le abbiamo fatta.

La raccomandazione che rivolgo all'onorevole ministro è questa: nel preparare il disegno di legge del quale ha promesso ora la sollecita presentazione, tenga presenti le seguenti due considerazioni: consideri che lo Stato, se ha il dovere di non trascurare alcuna delle questioni sociali, ha più specialmente il dovere di risolvere quelle questioni che esso ha contribuito a creare; consideri inoltre che, dopo tante lacrime sparse, e in quest'Aula e fuori, sulle condizioni dei maestri, è ormai giunto il tempo di far qualche cosa affinchè essi non abbiano più almeno il diritto di dire con ragione che il Monte-pensioni è una buona intenzione; ma nulla più che una buona intenzione.

Dopo questa raccomandazione, prendo atto volentieri delle dichiarazioni fatte dal ministro della pubblica istruzione fidando nelle sue intenzioni e nell'opera sua. (Bene!)

Presidente. Onorevole ministro, desidera di parlare?

Martini, ministro dell'istruzione pubblica. Io convengo che rispetto al diritto alla pensione le condizioni dei maestri elementari sono veramente miserrime; perchè, dopo aver servito per lunghi anni il paese, i maestri elementari finiscono per avere una pensione di circa 300 lire all'anno. Ma l'onorevole Guicciardini intende che, se non si trova il modo di locupletare, per dir così, questo Monte, si faranno dei bellissimi e commoventi discorsi, ma non si otterrà nessun effetto pratico.

Parecchie proposte sono state fatte su questo argomento. Si è detto dagli stessi maestri: diminuite la somma stanziata in bilancio per i sussidi ed attribuitene una parte al Monte per le pensioni; il sussidio arriva spesso tardo, quasi sempre scarso. Ed è questo un argomento che mi propongo di studiare.

Altri ha pensato che si potesse istituire una tassa scolastica (ed io non ho nessuna difficoltà a dire che ero favorevole a questa idea) una tassa scolastica minima, a beneficio del Monte delle pensioni; tassa scolastica che, ben inteso, dovrebbe esser pagata dagli abbienti, non da quelli che non hanno, e la quale, secondo calcoli fatti, darebbe al Monte delle pensioni più di mezzo milione all'anno. Ma anche questa tassa scolastica, che si potrebbe facilmente esigere, e che darebbe così buon frutto, ha sollevato, subito che se ne accennò il disegno, una infinità di discussioni e di obiezioni; discussioni ed obiezioni, secondo me, d'indole teorica e che si potrebbero metter da parte, quando si tratti di raggiungere un fine così onesto e così utile, come quello che ci è proposto.

Ad ogni modo, studierò anche quest'argomento, perchè non credo che, nelle condizioni presenti, il Parlamento consentirebbe che si aggravasse ancora il bilancio dello Stato che dà al Monte delle pensioni 300,000 lire.

Ripeto: sono convinto che si debba assolutamente accrescere la somma del Monte delle pensioni, se si vuole che queste pensioni siano un po' migliori, ed assicuro l'onorevole Guicciardini che studierò l'argomento che ho già in parte esaminato con tutta la cura e l'affetto che esso richiede.

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Garavetti al ministro dell'interno: « Sui criteri che abbiano indotto il sequestro di un telegramma spedito da Roma al giornale La Nuova Sardegna di Sassari. »

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

Giolitti, ministro dell'interno. Il Ministero dell'interno si giova soltanto in casi assolutamente eccezionali, della facoltà che gli è data dall'articolo 7 della Convenzione telegrafica di Pietroburgo, che si applica anche alla corrispondenza interna per effetto del decreto 21 luglio 1891. Quest'articolo dispone che « la facoltà di fermare la trasmissione di telegrammi privati può esercitarsi quando siano dannosi per la sicurezza dello Stato, o contrari alle leggi del paese, all'ordine pubblico od ai buoni costumi. »

Di codesta facoltà io mi sono valso esclusivamente quando ho avuta la convinzione che vi fosse di mezzo un pubblico interesse di prim'ordine.

Nell'estate scorsa ho fermati pochi tele-

grammi diretti all'estero che falsamente annunziavano lo scoppio del cholera in alcune città d'Italia; se non l'avessi fatto, ne sarebbe venuto un danno immenso al nostro commercio, perchè sarebbero state messe delle quarantene sulle provenienze dall'Italia.

Passarono poi molti mesi durante i quali nessun telegramma è stato fermato.

Ora, di fronte ad una quantità di vere diffamazioni all'indirizzo di persone che hanno diritto alla tutela del loro onore, io ho trattenuto in questi giorni alcuni telegrammi diretti all'interno, un numero maggiore all'estero; ma ho lasciato passare tutti quelli che contenevano insolenze contro di me (Harità); lo posso assicurare nel modo il più formale.

Certamente non ho potuto impedire che voci calunniose si diffondessero per mezzo della posta, ed infatti corrispondenze contenenti calunnie, che io non esito a dire infami, sono state pubblicate; ma se io avessi lasciato che esse venissero trasmesse per via telegrafica avendo il diritto di fermarie, credo che avrei assunta una responsabilità che non dovevo assumere. (Benissimo!)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Garavetti, per dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta avuta.

Garavetti. Mi spiace di dover dichiarare all'onorevole ministro che non posso essere soddisfatto della sua risposta; e ne dirò le ragioni.

Nel 29 gennaio da Roma venne spedito a Sassari un telegramma nel quale, premessi alcuni cenni sulla discussione, e sul voto dato dalla Camera nel giorno precedente, si finiva con queste parole che furono incriminate: « Ieri Grimaldi e Lacava non parlarono; ritiensi che usciranno subito dal Gabinetto. »

Ora, io invoco tutta la potenza ermeneutica del Ministero perchè mi spieghi come a queste parole sia applicabile la facoltà contenuta nell'articolo 7 della Convenzione di Pietroburgo.

In quell'articolo si dà facoltà al Governo di arrestare la trasmissione di qualsiasi telegramma privato, quando sia ritenuto pericoloso per la sicurezza dello Stato, oppure contrario alle leggi del paese, all'ordine pubblico, o ai buoni costumi.

Ora, onorevole presidente del Consiglio, vi pare che sia serio l'affermare che il diffondere la voce che due vostri colleghi non ablegislatura xviii — 1^a sessione — discussioni — tornata del 1^o febbraio 1895

biano parlato, forse perchè il silenzio è d'oro, includa una minaccia, un pericolo per la sicurezza dello Stato? Ma io davvero, sebbene su questi banchi, ho tanta fiducia nella sicurezza dello Stato, che mi augurava che il presidente del Consiglio ne avesse un po' più di me.

Viene l'altra ipotesi, cioè che un telegramma sia contrario alle leggi del paese, all'ordine pubblico o al buon costume. E qui invito l'onorevole presidente del Consiglio a notare la differenza nella locuzione dell'articolo; perchè, mentre quando si parla di pericolo per la sicurezza dello Stato la facoltà del divieto richiede un elemento subbiettivo, quando al contrario si parla di quelle altre ipotesi, si richiede un elemento assolutamente oggettivo, si richiede cioè che il telegramma sia contrario alla legge, all'ordine pubblico, al buon costume.

Ora, egregi colleghi, io non rivolgo più la mia domanda al presidente del Consiglio, ma la rivolgo alla Camera, al buon senso di tutti i miei colleghi.

È possibile sostenere che il divulgare la voce che quei ministri abbiano taciuto o possano uscire dal Gabinetto sia contrario alla legge, all'ordine pubblico, e tanto meno ai buoni costumi?

Adunque io non mi perito ad affermare che siamo di fronte non alla giusta applicazione di una norma legislativa, ma ad un vero e proprio arbitrio.

L'onorevole presidente del Consiglio ha detto che ha lasciato passare molti telegrammi che sparlavano di lui, ma che non poteva lasciare passare quelli che sparlavano di altri.

Questo sentimento fa certamente onore all'onorevole presidente del Consiglio; ma la cavalleria non è un criterio che debba entrare nello esame di una questione costituzionale.

Quando l'onorevole Giolitti era persuaso che quel telegramma non violava alcuna delle disposizioni contenute in quella legge, doveva lasciarlo passare o parlasse male di lui o parlasse male di altri.

D'altronde bisogna tener gran conto di queste violazioni, poichè esse non solamente sono un'offesa alla libertà, ma danneggiano anche gli interessi privati.

Io non sono un pessimista in fatto di stampa. Io credo che essa sia molto più onesta di quello che l'ambiente politico attuale possa consentire. Ad ogni modo io sono convinto che vi sono giornali onesti che non hanno altro movente che il culto d'una idealità e la lotta per essa; e nessun altro appoggio che il sacrifizio di pochi e la simpatia dei lettori anche là dove questi non possano essere molti.

Ora, specialmente per questi giornali, una violazione di questo genere non solamente è violazione di liberta, ma è anche violazione del mio e del tuo. E questa apparisce in questo caso tanto più grave, se si pone mente a una circostanza di fatto, la quale cresce di molto la responsabilità dei funzionari.

Il telegramma di cui parlo, fu consegnato alle ore 11,30 antimeridiane, mentre la notificazione del sequestro non fu fatta che alle 5,30 del pomereggio.

Era quindi lo stesso di dire: non voglio che questo dispaccio lo spediate nè oggi, nè mai. E notate, signori, che nel regolamento annesso alla Convenzione di Pietroburgo è scritto questo:

« Non si può usare della facoltà data dall'articolo 7 della Convenzione che alla condizione di avvertire immediatamente l'amministrazione dalla quale dipende l'ufficio di origine. »

Ora è chiaro che questa disposizione regolamentare non ad altro tende che a porre in condizione l'ufficio di origine, di avvertire immediatamente lo speditore del telegramma; altrimenti non avvebbe ragione d'essere.

Torno quindi a ripetere che non posso dichiararmi sodisfatto. E finisco col richiamare l'onorevole presidente del Consiglio ad una leale dichiarazione, e ad un più leale desiderio espresso in altri tempi, da quell'illustre uomo che oggi presiede la Camera, e che dovrebbe essere il centro d'orientazione dell'attuale momento politico. In un discorso di questo illustre uomo così si legge: « Nei nove mesi in cui sono stato ministro dell'interno, non ho mai fermato un telegramma; e sfido chiunque a sostenere che ciò alla cosa pubblica abbia arrecato alcun danno. »

Ora io vorrei sapere come l'onorevole presidente abbia inteso il significato di queste parole, sequestrando il telegramma in discorso.

« Credo anche (seguita il discorso del nostro illustre presidente) che alcune volte, fermando un telegramma, per gli altri che si

lasciano passare si assume una certa responsabilità, dando loro una specie di autenticità. » E questa responsabilità non ha creduto l'onorevole presidente dei ministri di averla un po'assunta, quando i giornali più in odore di santità ministeriale diffondevano in questi giorni delle voci diffamatorie contro deputati ed ex-ministri?

Il discorso che cito finisce con queste parole: « Per mantenere questa libertà telegrafica, avevamo col compianto amico Baccarini presentato un disegno di legge che disperse il vento, e che vorrei da vento propizio ricondotto in porto. »

E qui finisco anch'io augurandomi che le mie povere parole possano almeno essere il primo soffio di quel vento propizio. (Bene! Bravo! a sinistra).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Una sola osservazione. Io posso assicurare l'onorevole Garavetti, che quelle notizie diffamatorie a cui egli ha fatto allusione non furono trasmesse per telegrafo, ma dovettero essere mandate per posta. Quindi riconoscerà non esser colpa sua se non ha potuto fermarle.

Non ho altro a dire.

Verificazione di poteri.

Presidente. Essendo passati i quaranta minuti destinati alle interrogazioni, passeremo alla verificazione dei poteri.

La Giunta delle elezioni ha trasmesso il seguente verbale:

« Roma, 31 gennaio 1893.

« La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica del 31 corrente ha verificato non essere contestabili le elezioni seguenti: e concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valide le elezioni medesime:

Busto Arsizio, Canzi Luigi — Siracusa, Reale Giuseppe — Cagliari, Campus-Serra Antonio — Ciriè, Cibrario Giacinto — Isili, Cocco-Ortu Francesco. »

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione; e salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidate queste elezioni.

Svolgimento di una proposta di legge del deputato Gianturco.

Presidente. L'ordine del giorno reca: svolgimento di una proposta di legge del deputato Gianturco ed altri, intorno alla condizione giuridica dei figli naturali e delle donne sedotte.

L'onorevole Gianturco ha facoltà di parlare.

Gianturco. Onorevoli colleghi! Il presente disegno di legge è, salvo lievi differenze, il medesimo presentato nella passata Legislatura ed esaminato da una Commissione presieduta dall'onorevole Piccolo-Cupani, che ammise la tesi fondamentale del progetto medesimo, e volle introdurvi alcune modificazioni che io fui lieto di accettare.

Nella precedente Legislatura non toccò a me solo il merito di provvedere al voto di una più larga ammissione delle indagini sulla paternità naturale, poichè anche l'onorevole Maffi e l'onorevole Facheris avevano elaborato disegni somiglianti.

Quei tre disegni di legge non facevano che esprimere i concordi voti altre volte manifestati sia nel Congresso di Parigi per la protezione dell'infanzia abbandonata, sia nel Congresso giuridico fiorentino, il quale anzi elaborò un disegno assai più largo che il mio non fosse.

La questione si può dire ormai matura nell'universale coscienza giuridica, ed io mi sbrigherò brevemente nell'esposizione dei concetti fondamentali del mio disegno di legge.

Il divieto delle indagini sulla paternità non rappresenta che la reazione alla antica giurisprudenza francese, che muoveva da due concetti fondamentali ugualmente esiziali alla pace delle famiglie e contrarii alla sincerità delle prove; l'uno che bisognava credere alla donna nel momento che partoriva e che additava il padre del nato: creditur virgini parturienti: — in vino veritas, in partu veritas; l'altro che fossero a reputarsi padri solidali tutti coloro, che avessero biblicamente conosciuto la donna nel tempo utile al concepimento...

Il Codice Napoleone volle porre un freno a simili processi scandalosi, per cui la donna era tratta a indicare come padre del figlio, non colui, che veramente lo fosse, ma il più potente, il più ricco, in modo da assicurare l'avvenire del figliuolo e di sè medesima. Il divieto della indagine della paternità sembrò LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1^o FEBBRAIO 1893

necessaria difesa contro il mal costume, e non si ammisero le indagini, che in un solo caso, quello del ratto.

Però questa teoria francese contrastava con tutte le tradizioni nostre.

Infatti, quando il Senato piemontese fu chiamato a discutere l'opportunità di mantenere quel divieto nel Codice Albertino, avvertì il grave pericolo che quel divieto conteneva, ed i mali, che ne sarebbero derivati a tutta la vita sociale.

Perciò è che il Codice Albertino fu nell'ammettere le indagini assai più largo del Codice francese.

Io faccio appello a quanti sono in questa Aula giuristi i quali hanno avuta occasione di esaminare da vicino gli effetti della legislazione del Piemonte, per testimoniare come quella maggiore larghezza non produsse nella pratica inconvenienti di sorta.

Ed allorchè la questione fu riesaminata in occasione della redazione del nostro Codice civile, la Commissione coordinatrice, nonostante l'opposizione di un giurista insigne, quale fu il Pisanelli, fu concorde nel riconoscere che si dovessero ammettere le indagini anche oltre i casi di ratto e di stupro.

Se una proposta simile non divenne legge, ciò accadde per gli scrupoli della medesima Commissione coordinatrice, e del Governo: che cioè la legge dell'aprile 1865 consentiva al Governo di coordinare i principii direttivi del disegno già votato dal Senato senza alterarne le linee fondamentali, mentre ammettere l'indagine sulla paternità in casi diversi da quelli ammessi nel progetto senatorio, era senza dubbio una innovazione profonda e radicale.

Da qualche tempo però, l'agitazione per una più larga ammissione delle indagini si è fatta vivissima nei congressi ed in tutta quanta la scienza giuridica italiana e francese. E l'impulso, onorevoli colleghi, è venuto appunto da oltr'Alpe, da quello stesso paese che inaugurò il sistema del divieto delle indagini sulla paternità. Infatti in Francia già due disegni di legge furono all'uopo presentati. Nel 1868 ne fu presentato uno dal senatore Béranger e da altri suoi colleghi, e nel 1883 un altro dal deputato Rivet.

Or bene, è urgente che anche nel nostro paese la questione sia trattata e risoluta, perchè tocca gli interessi più vivi di oltre un milione d'italiani che non hanno padre, nè nome, nè fortuna, e che vanno a finire alla Corte di Assise o nelle case di prostituzione.

Non mi dissimulo certo le gravi difficoltà dell'argomento; non mi dissimulo che una proposta simile deve tendere a portare rimedio alla sventura, non a fomentare i ricatti di donne perdute; e che a noi incombe provvedere non per sentimento, non per entusiasmo, non per moda; bensì per un esame sincero, sereno, giuridico, dei mali sociali e dei loro rimedi.

Inspirata da questi concetti, la mia proposta di legge s'informava a principii assai rigorosi così circa l'ammissibilità dell'azione come della prova: e se censure mi furono mosse, furono di timidità.

L'onorevole Indelli, in questa medesima Camera, considerò infatti assai timido il mio tentativo, ed ugual giudizio fu portato intorno alla mia proposta da uomini insigni che più tardi ne fecero oggetto di studio.

Poichè, o signori, di che si tratta? Non certo di ammettere l'indagine sulla paternità naturale come regola e in ogni caso. Questo concetto a me non par buono nè prudente, poichè quando si tratta di toccare gli ordini della famiglia, nessuna cautela, nessuna limitazione è soverchia in materia di sì grande importanza.

Si tratta soltanto di aggiungere ai casi contemplati dal nostro Codice civile i seguenti. Primo, quello della seduzione preceduta da promessa di matrimonio: è questo un caso che, secondo alcune legislazioni, nientemeno attribuisce al figliuolo la qualità e il titolo di figliuolo legittimo.

Il secondo caso, riguarda anch'esso il tema della seduzione, ed è assai pietoso e miserando: quello cioè della seduzione facilitata da abuso di autorità o di fiducia. Negli opifici, negl'istituti di educazione o di ricovero, inesperte fanciulle sono talvolta, e più spesso che non si creda, sedotte e tradite da coloro che su di esse dovrebbero esercitare ben altra autorità.

Le indagini però non si ammettono, se non quando in ogni caso consti dell'illibata condotta della donna per tutto il tempoj anteriore alla seduzione. Nè ciò basta; perchè in ogni ipotesi è ammessa sempre la dimostrazione di quella tale eccezione, che dirò latinamente: exceptio plurium concumbentium.

Un terzo caso si tratta di aggiungere, ed è quello del possesso di stato inteso nei suoi tre elementi del *nomen*, del *tractatus* e della *fama*: quando cioè il fanciullo ha sempre

portato il nome di colui che si presume essere suo padre, allorquando è stato sempre trattato come fosse figliuolo di lui, e da ultimo quando tutti lo hanno generalmente reputato tale; estremi, questi, i quali valgono, secondo il diritto vigente, a dare nientemeno che il titolo ad intentare un'azione di paternità legittima; mentre con evidente contraddizione non dànno titolo ad intentare azione per dichiarazione della paternità naturale e neppure per conseguire gli alimenti.

Tenendomi strettamente nei limiti dello svolgimento per la presa in considerazione, io non mi dilungherò sui particolari del mio disegno di legge. Dirò soltanto che oltre i limiti relativi all'ammissibilità dell'azione, altri ve ne sono relativi all'ammissibilità della prova, perchè, in ogni caso, la prova testimoniale non si può ammettere se non quando vi sia un principio di prova per iscritto, e quando gl'indirizzi risultino da fatti già certi per determinarne l'ammissione.

E se ciò non paresse sufficiente garentia, il disegno ne contiene tre altre. Nei disegni francesi, i proponenti tennero grandissimo conto del pericolo che azioni calunniose venissero intentate, e posero efficaci limiti all'esperibilità dell'azione, sia rispetto alla rappresentanza in giudizio, sia rispetto alle conseguenze penali.

Il limite proposto alla esperibilità dell'azione consiste nel breve termine a pena di decadenza; e l'esercizio dell'azione stessa è negato alla madre e confidato a un curatore speciale previa deliberazione favorevole del consiglio di tutela, poichè si è pensato che la madre avrebbe potuto portare in giudizio tanta acredine di parole e di accuse da turbare la serenità del giudizio.

Nè basta: allorquando il magistrato, anche d'ufficio, riconoscesse che tali istanze fossero calunniose, egli potrebbe deferire gli atti al magistrato penale, che punirebbe gli attori come rei di diffamazione.

Concludo. Io crédo che sia urgente provvedere. Ricorderò come assai volte in questa Camera sia stato deplorato che il numero degli esposti in Italia diventi ogni giorno maggiore, e come purtroppo il loro mantenimento sia divenuto gravosissimo per le Provincie e pei Comuni.

Ricordate, signori, che nel 1880 il numero dei figli naturali in Italia era di 71 mila e nel 1889 siamo arrivati a 84,899: e il numero va sempre crescendo,

Le Provincie e i Comuni, giustamente reclamano innanzi al Parlamento, perchè non sia più lecito nel nostro paese che i vizi dei seduttori e dei concubini, sieno alimentati dai sacrifici e dal denaro delle classi meno abbienti. Ed è in nome di queste classi meno abbienti che noi sosteniamo questa legge veramente sociale.

Le vittime della seduzione non sono di regola fra le classi abbienti: le vittime della seduzione sono le figlie del popolo, delle città e delle campagne.

È bene che il Parlamento, rafforzando il sentimento della responsabilità personale, faccia chiaro che se è reato secondo le nostre leggi rubare un fuscellino o un ramoscello nelle proprietà private, le leggi del nostro paese custodiscono pure quello che è l'unico patrimonio delle famiglie e delle fanciulle oneste, il patrimonio del loro onore. Io spero, onorevole guardasigilli, che Ella non mi darà oggi la risposta che altra volta mi diede il suo predecessore, l'onorevole Chimirri, il quale disse che si riserbava piena libertà d'iniziativa, poichè il Governo soltanto, a parer suo, aveva diritto di prendere ad argomento di studio problemi così gravi e di definire in qual momento fosse opportuno presentarli all'esame della Camera.

Io credo invece che l'iniziativa dei deputati debba trovare un limite in materia finanziaria o bancaria: ma quando si tratta di gravi bisogni sociali che toccano l'anima della nazione, della quale noi più da vicino sentiamo tutti i battiti, l'iniziativa parlamentare deve liberamente esplicarsi. Ed io mi auguro che l'onorevole guardasigilli non solamente vorrà consentire per questo progetto alla presa in considerazione, ma vorrà portare i lumi del suo alto sapere e l'ausilio della sua autorità alla soluzione del gravissimo problema. (Bene! Bravo! — Approvazioni).

Presidente. Contro la presa in considerazione ha chiesto di parlare l'onorevole Palberti. Ha facoltà di parlare.

Palberti. Sebbene io partecipi a tutte le convinzioni e coltivi gli stessi propositi dell'onorevole Gianturco e li abbia fors' anco più radicali di lui, mi sono, per la speranza di ottenergli più facile la riuscita, iscritto a parlare contro la presa in considerazione della sua proposta di legge. Ricordando, com'egli

ha ricordato, la risposta datagli, l'anno scorso, dal guardasigilli di allora, temo che, negli stessi termini, debba rispondergli, ora, il guardasigilli d'oggi. La iniziativa parlamentare può avere qualche efficacia quando noi ci atteniamo a materie di importanza secondaria, ma quando tentiamo di proporre riforme riflettenti parti importanti della nostra organizzazione generale, il Governo sorge sempre a rivendicare a sè la iniziativa e la responsabilità delle relative proposte. Io, per quelle stesse ragioni ed aspirazioni, che fanno da tanti anni l'onorevole Gianturco un così fervente apostolo in quella causa di grande giustizia che pure, oggi, egli ha, così nobilmente, patrocinata, non vorrei che il Governo e per esso il guardasigilli togliesse dal tentativo d'iniziativa pretesto per rispettare ancora per qualche tempo lo stato presente delle cose, lasciando che la proposta di legge dell'onorevole Gianturco corra la stessa sorte di altre proposte di eguale importanza, come quella identica presentata, l'anno scorso, dall'onorevole Gianturco stesso, sulla quale perfino la Commissione incaricata di riferire dividendo le timidità del Governo, non riuscì a concretare nemmeno i suoi studi. Non oso pregare l'onorevole Gianturco di ritirare la sua proposta di legge; ma tento oppormi alla sua presa in considerazione solo ad una condizione, quella, cioè, che il Governo s'impegni a presentare subito una riforma al Codice civile che non solo riguardi la ricerca delle varie responsabilità in materia di figliazione, ma tutto l'istituto della famiglia che nel nostro Codice (bisogna pur dirlo) è ancora una parte molto codina delle nostre istituzioni.

Con ragione l'onorevole Gianturco ricordava, in fine delle sue parole, gli inconvenienti che, pel modo con cui queste responsabilità sono regolate, si manifestano anche sotto il punto di vista di finanza e di giustizia rispetto al servizio degli esposti. Il Governo sa e deve sapere che, già, in questi ultimi anni, qualche amministrazione provinciale ha cercato di ribellarsi contro il modo con cui è regolato, o, dirò meglio, non è regolato questo servizio, perchè, al riguardo, una legge non esiste. Al Governo debbono essere pervenute proteste di Consigli provinciali, fra le quali quello di Torino, in cui si richiama il servizio, per la competenza passiva dei Comuni e delle Provincie, unicamente per la parte esposti, e non Per la parte figliazione illegittima, a cui, per le

condizioni anormali della legislazione venne esteso. Questi reclami e queste proteste avranno forse, fra non molto tempo, vive ripercussioni alla Camera.

In presenza di questi inconvenienti, e degli altri ancora più gravi, di cui ora sarebbe prematuro il discutere, vorrei che, non le mie parole, ma i propositi vigorosi ed eroici dell'onorevole Gianturco, inducessero il ministro guardasigilli a dare, non la solita risposta cortese che suol darsi alle proposte d'iniziativa parlamentare, ma d'impegnarsi a provvedere, in un termine breve, alla riforma radicale di questa materia; nel qual caso voterei, come parlo, contro la presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole Gianturco. In caso diverso la logica mi porterebbe a votare in favore di essa augurando alla proposta coraggiosa dell'onorevole Gianturco quella fortuna, che proprio si merita, e riservandomi di apportarvi quella maggiore cooperazione che le mie forze mi permetteranno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. Una proposta di riforma legislativa, che viene presentata dall'onorevole Gianturco, il cui ingegno e la cui dottrina sono da tutti riconosciuti, non può che esser degna di tutta la considerazione della Camera.

Essa infatti è conforme ai voti della scienza, attestati dalla letteratura giuridica degli ultimi tempi, e dagli atti del Congresso giuridico di Firenze, che sono stati opportunamente citati dall'onorevole Gianturco.

D'accordo, dunque, con l'onorevole Gianturco sulle linee generali della riforma da esso proposta, io faccio due sole riserve; l'una sui particolari della riforma, dei quali oggi non è opportuno di discutere; l'altra sul modo e sul tempo dell'attuazione della medesima riforma.

Imperocchè, salvo il rispetto dovuto all'iniziativa parlamentare, è evidente, e l'onorevole Gianturco deve riconoscerlo, che in materia di sì alta importanza la responsabilità delle proposte spetta al Governo.

E, considerati i problemi che s'impongono al parlamento ed al paese, forse il momento attuale non è il più propizio per la discussione di una riforma di questo genere.

All'onorevole Palberti dirò poi che se

l'onorevole Gianturco ritirasse la sua propoposta, potrei impegnarmi a studiare l'importante argomento, non però a presentare un disegno di legge fra pochi giorni, perchè non amo promettere più di quello che io possa mantenere.

Del resto l'onorevole Palberti sa che io non rifuggo dall'affrontare i problemi che riguardano il diritto delle persone e della famiglia.

Con queste dichiarazioni e con queste riserve non posso che invitare la Camera a prendere in considerazione la proposta dell'onorevole Gianturco.

Presidente. L'onorevole Gianturco ha facoltà di parlare.

Gianturco. Ringrazio l'onorevole ministro guardasigilli delle dichiarazioni franche ed esplicite che ha voluto fare intorno alla mia proposta di legge. Mi duole, d'altra parte, di non poter consentire nell'invito rivoltomi dall'onorevole Palberti, a cui parmi si associava anche l'onorevole guardasigilli, perchè non mi affida la semplice promessa di studiare. Anzitutto si tratta di un argomento che è stato studiato da oltre cinquanta anni. L'onorevole ministro sa meglio di me che vi è tutta una letteratura ricchissima sull'argomento e voti di Congressi autorevoli e precedenti ed esempi di legislazione comparata, pieni di insegnamento per noi.

D'altra parte mi consenta l'onorevole guardasigilli di fargli una dichiarazione. Leggi assai più gravi di questa in altri Parlamenti sono venute su appunto per effetto dell'iniziativa parlamentare.

Comprendo che i deputati non abbiano alcuna iniziativa in materia tributaria, e simili, ma quando si tratta di questioni sociali l'iniziativa nostra può e deve esplicarsi con piena autonomia, come prescrivelo Statuto, non servire soltanto di stimolo all'iniziativa del Governo.

Quindi, pur ringraziando l'onorevole ministro delle parole cortesi che ebbe per me, debbo insistere nel pregare la Camera di prendere in considerazione la mia proposta di legge. (Bene!)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. Io

aveva invitato la Camera a prendere in considerazione la proposta dell'onorevole Gianturco.

Quindi non so intendere come egli abbia potuto dire che, nonostante le mie dichiarazioni, insisteva perchè la Camera prendesse in considerazione la sua proposta.

Presidente. Pongo dunque a partito di prendere in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Gianturco.

Chi l'ammette si alzi.

(È presa in considerazione).

Presentazione di un disegno di legge.

Brin, ministro degli esteri. Chiedo di parlare. Presidente. Parli pure.

Brin, ministro degli affari esteri. Mi onoro di presentare alla Camera, di concerto col ministro del tesoro, interim delle finanze, un disegno di legge per provvedere alla residenza della Regia legazione italiana in Cina.

Domando che questo disegno di legge, che non è altro che la regolarizzazione di un decreto di prelevamento, sia inviato all'esame della Commissione generale del bilancio.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito e, se non vi sono osservazioni in contrario, trasmesso, per il relativo esame, alla Commissione generale del bilancio.

(È così ammesso).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Delvecchio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Delvecchio. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per modificazioni alla legge 28 giugno 1891 per la concessione di assegni vitalizi ai veterani.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: Modificazione all'art. 4º della legge 11 luglio 1889 circa gli appalti con le Società cooperative di produzione e di lavoro.

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, circa gli appalti dei lavori pubblici con le Società cooperative di produzione e di lavoro.

Domando all'onorevole ministro delle finanze, se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione.

Grimaldi, ministro delle finanze. Accetto che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione, che è conforme all'altro votato nella precedente Legislatura.

Presidente. Allora si dia lettura del disegno di legge della Commissione.

D'Ayala-Valva, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 107-A).

Presidente. Ha facoltà di parlare su questo disegno di legge l'onorevole Barzilai.

Barzilai. Non mi parrebbe il caso d'iniziare una larga discussione sopra un disegno di legge il quale non rappresenta che un ampliamento alle norme vigenti e che ha, già, raccolto, nella passata Legislatura, l'approvazione, quasi unanime, di questa Camera.

Sono lieto di poter rilevare che un principio il quale, al suo primo affacciarsi, ha trovato innanzi a sè tante infondate paure e tanti ostacoli, prosegue ora trionfalmente la sua strada.

Quando l'onorevole Magliani, la prima volta, nel 1888, proponeva una modestissima modificazione alla legge della contabilità dello Stato affinchè le cooperative fossero ammesse a lavori per somme di 20 mila lire appena, per ciascun lotto, si parlò alla Camera ed al Senato delle cooperative francesi del 1848, degli ateliers nationaux, che si volevano risuscitare, si mise innanzi lo spettro del socialismo di Stato; ma a poco per volta queste paure andarono dissolvendosi; ed è merito, giova dirlo, dell'onorevole Giolitti se il primo ardito passo su questa strada fu compiuto con la legge del 1889, che portò a 100 mila lire la somma per la quale i lavori pubblici potevano esser concessi alle cooperative.

Ora questa somma è elevata a 200 mila

lire nel presente disegno di legge il quale toglie una disposizione che veramente contrastava con lo spirito della istituzione delle cooperative, contrastava coi progressi che essa ha fatto nella società nostra, cioè la disposizione per la quale si doveva tener conto della prevalenza assoluta della mano d'opera sul capitale nei lavori che dalle cooperative erano richiesti in appalto. È un altro inciampo tolto a questa nuova forma dell'associazione dei lavoratori, inciampo ingiustificato in considerazione dei risparmi che queste Società possono fare, risparmi che possono costituire il capitale del quale insieme con la prestazione di opera si deve tener conto nel concedere i lavori. Io quindi non ho nulla da obbiettare intorno al principio che informa questa modificazione alla legge vigente.

Mi pare poi assolutamente preferibile la formola adottata dalla Commissione all'articolo 1, a quella del disegno ministeriale in quanto che, sopprimendosi, nel disegno ministeriale, la dichiarazione che la somma di lire 200,000 sia possibile per i lavori concessi a ciascuna delle cooperative, si verrebbe quasi ad aprire il varco alla interpretazione erronea, che più cooperative unite non possano concorrere per un lavoro anche superiore, cioè per una rata ciascuna di 200,000 lire.

In secondo luogo accetto l'emendamento, che sarà svolto dal collega Tozzi, perchè nel secondo capoverso, là dove si dice che le cooperative debbono essere formate, nella massima parte di operai, si dica da operai e nella massima parte da operai; perchè, in caso diverso, la lettera della legge creerebbe l'inconveniente, che, ove si presentassero le cooperative, composte esclusivamente di operai, si potesse dire: La legge non fa per voi. (Interruzione dell'onorevole Sani).

Ciò potrebbe avvenire, onorevole Sani, e le dirò la ragione.

Mentre noi andiamo allargando i beneficî, con provvedimenti legislativi, a vantaggio di queste associazioni cooperative, mentre il Parlamento si persuade una volta di più, che queste associazioni possono benissimo adempiere all'ufficio, a cui sono chiamate, coloro i quali hanno l'incarico di interpretare ed applicare questa legge, la burocrazia, per dirla in una parola, sembra credere che ufficio suo sia quello non di favorire e di espli-

LEGISLATURA XVIII — 1^a sessione — discussioni — tornata del 1^o febbraio 1893

care le leggi, che sono votate dal Parlamento, ma di reagire, di costituire quasi una specie di freno ai provvedimenti che dal Parlamento emanano.

Noi sappiamo e tutti sanno che ostacoli di ogni specie sono creati ogni giorno alla applicazione della legge vigente, per la concessione di lavori alle cooperative; ed io ho ragione di temere che ostacoli maggiori saranno creati in ragione della maggior larghezza legislativa, che, oggi, noi ci proponiamo di sancire.

Questi ostacoli sorgono nella accettazione delle domande delle Società, che si presentano alla licitazione, nella inscrizione sui registri, nelle questioni che si sollevano circa l'indole dei mestieri, ecc. ecc.

Ora dunque io domando, e prego coloro i quali hanno in questa materia la responsabilità dell'opera della burocrazia, che la legge che sarà votata certamente dal Parlamento, abbia un'applicazione sincera ed onesta.

Se la legge prescrive che i lavori possono essere alle cooperative concessi, il Governo ingiunga ai suoi funzionari, che nei casi in cui ciò è giusto ed equo e tutela l'interesse dello Stato e quello dell'operaio al tempo stesso, questi lavori siano veramente concessi. Un'altra preghiera io debbo fare. Spero che questa leggina, che il Ministero ha ereditata dal precedente Gabinetto, non sia che una piccola anticipazione su quei provvedimenti di tutela e protezione delle classi lavoratrici che esso ha pure con singolare accentuazione promesso nel suo programma. L'onorevole Giolitti, quando difendeva il disegno di legge del 1889, a cui ho accennato, diceva giustamente, per calmare le apprensioni dei signori senatori, che, con questo disegno di legge, nulla si concedeva agli operai.

Infatti questo non è un disegno di legge informato al socialismo: non ha altro scopo che quello di togliere l'intermediario inutile tra lo Stato che offre il lavoro e l'operaio che si presta ad eseguirlo. Quindi qui non si tratta di un provvedimento il quale, in un modo o in un altro, modifichi il diritto vigente a vantaggio delle classi lavoratrici, ma di un provvedimento inteso a conciliare l'antagonismo che ogni giorno più si va accentuando tra capitale e lavoro. Io spero che qualche passo ardito si farà anche in questa

via: e sopra tutto che il Governo porterà la sua attenzione anche su quei lavori pubblici, che si concedono agli appaltatori e sulle condizioni alle quali si concedono. Un uomo, del quale ogni giorno più dobbiamo deplorare la scomparsa da questa Camera, Alfredo Baccarini, enunciava un giorno il principio che vi dovesse essere per disposizione legislativa un massimo della ricchezza speculata, un minimo della mercede sudata.

Ora io confido che l'attuale Governo, il quale c'è venuto innanzi con propositi democratici, che ci ha promesso di lenire la lotta per l'esistenza di quelle classi, le quali si trovano alle prese con forze e con influenze di troppo superiori alle loro, vorrà cercare d'introdurre nella contabilità generale dello Stato provvedimenti che sanciscano questo principio.

Onorevoli ministri, io credo che voi dobbiate esser convinti, come noi, che è prudenza ogni ardimento in questa strada. Poichè è inutile dissimulare che sull'orizzonte si disegnano nubi non liete; ed a sventarle, a farle scomparire, occorrono da parte dei legislatori, da parte dei ministri, non solo le facili promesse dei periodi elettorali, ma la esecuzione pronta, sincera ed onesta di quelle promesse. (Bravo! a sinistra).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-vole Chinaglia.

Chinaglia. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge, che io stesso ebbi l'onore di raccomandare all'onorevole ministro del tesoro, e della cui sollecita ripresentazione mi corre debito di ringraziarlo, mentre risponde a desiderì ed a voti da lunga mano espressi dagli amici della cooperazione, offre una prova confortevole che noi possiamo, con una certa sicurezza, affidarci alle feconde attitudini delle classi lavoratrici.

Breve tempo, o signori, è trascorso da che la nostra legislazione, piegandosi a supreme esigenze sociali, ha voluto tentare un primo esperimento per chiamare direttamente i lavoratori all'assunzione delle pubbliche opere. E come giustamente osservò testè l'onorevole Barzilai, questo primo esperimento non si è iniziato senza molti dubbi, trepidazioni e paure. Infatti a tutta prima riusciva cosa non facile il poter stabilire se queste grandi masse di operai, reclutati specialmente nelle nostre campagne, dove l'ignoranza è più fitta, e meno

LEGISLATURA XVIII — 1⁸ SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1^o FEBBRAIO 1893

radicato lo spirito di associazione, avessero potuto unirsi e darsi un organismo ed una amministrazione atta a poter condurre a termine imprese, che, per quanto ridotte nella loro forma più semplice, non cessano tuttavia dal presentare qualche complicazione, sia nei riguardi tecnici che nei riguardi contabili.

D'altra parte non appariva facile il determinare quelle garanzie, che era pur d'uopo di richiedere a questi sodalizi, sprovvisti affatto di capitali, così per le somme ad essi pagate, come per la buona esecuzione delle opere; non appariva facile il giudicare all'atto pratico sulla convenienza delle specie di lavori da concedersi, sulla vera natura delle Società cooperative, sulle specifiche attitudini di esse.

Ora, se in onta a queste e ad altre difficoltà, fattosi tuttavia un primo esperimento, è avvenuto che per ben due volte e da due diversi Ministeri ci fosse proposto di allargare la sfera di azione delle nostre società cooperative, di aprir loro l'adito delle Provincie, dei Comuni, delle opere pie, ciò vuol dire che coloro, i quali si trovano più in grado di giudicare della loro attitudine, hanno riconosciuto il buon funzionamento di esse e che, quindi, è cosa giusta, ragionevole e provvida favorire il loro crescente sviluppo.

Tale persuasione, è altresì avvalorata dai dati che, intorno all'opera prestata dalle associazioni di lavoro sono stati raccolti dalla nostra direzione di statistica; la quale ci offri preziosi ragguagli sulla vitalità di tali istituzioni e sul modo, in generale, lodevole, con cui furono condotti a termine i lavori ad esse affidati.

Ho voluto, o signori, constatare questi fatti, in primo luogo perchè dev'essere per noi lieto argomento di compiacenza il vedere come le classi operaie vadano mettendosi in grado di profittare utilmente delle leggi da noi fatte in contemplazione dei loro bisogni; in secondo luogo perchè i buoni effetti di queste leggi devono naturalmente renderci più fidenti e volonterosi ad intraprendere nuovo cammino su quella via di utili miglioramenti, ai quali appunto ci chiama il disegno di legge, che stiamo discutendo. Esso, come tutti sapete, da una parte amplifica la legge del 1889, allargando la portata della concessione dei lavori, dall'altra rende più agevole l'applicazione di quella legge col togliere talune condizioni di carattere restrittivo, che la pratica dimostrò costituire gravi inciampi e dar luogo a divergenti criteri di apprezzamento nel valutare la natura dei lavori.

Considerato pertanto nei fini, che esso si propone, non vi è dubbio che il disegno di legge attuale possa incontrare alcuna opposizione. Le divergenze possono soltanto affacciarsi rispetto alla maggiore o minore latitudine da concedersi all'azione delle società cooperative.

Anche in questa, come in tante altre leggi, se questioni sorgono, esse si riducono a questioni di limite. Siamo dunque all'applicazione pratica della formula ministeriale, che distingue i partiti secondo le rispettive tendenze del soffermarsi o dell'avanzarsi. Ora, se è vero, come ha notato anche l'onorevole Barzilai, che i progredimenti maggiori devono esplicarsi nella nostra legislazione sociale, io mi compiaccio di constatare che nella prima legge di carattere sociale che ci è venuta innanzi, il Ministero, il quale naturalmente si è schierato fra coloro cui piace di avanzare, abbia esordito misurando il suo passo su quello già dato dagli amici miei del precedente Gabinetto. Il che verrebbe, o signori, almeno per questa volta, a sfatare certi pregiudizi che, più o meno in buona fede, più per comodo proprio che per amore di chiarezza e di sincerità, vengono appassionatamente coltivati, per attribuire a taluni uomini politici principii poco propensi ai progressi ed alle riforme reclamate dal tempo nostro. Ed io sono convinto, onorevole Giolitti, che se altre leggi verranno, le quali sappiano come questa ragionevolmente ispirarsi a vere e reali esigenze di giustizia sociale, non sarà certo su questi banchi che si indietreggerà nei passi.

Detto ciò, permettetemi, o signori, alcune brevi considerazioni circa la portata di questa legge. Io credo che i limiti da essa segnati siano abbastanza larghi e quali possono esser comportati dai nuovi organismi tuttora, si può dire, in formazione delle nostre società cooperative.

Prima che esse abbiano raggiunto un ulteriore sviluppo e consolidamento, riterrei inopportuno ed anche dannoso l'avventurarle in una più vasta sfera di azione. Ben so delle maggiori estensioni, che si vorrebbero dare a questa legge col tradurre in obbligo positivo pel Governo la facoltà, che ora gli è la-

sciata, di concedere le pubbliche opere in appalto alle società cooperative. Sennonchè troppo manifesti si appalesano gli inconvenienti di questa specie di infeudamento privilegiato dei pubblici lavori, di cui si troverebbero investiti i sodalizi operai a scapito di ogni concorrenza, nonchè a detrimento della responsabilità del Governo e con essa della buona esecuzione dei pubblici lavori: onde mi giova credere che su questo punto non sia nemmeno presentata alcuna proposta.

Vengo ora al limite della spesa dei lavori da concedersi alle cooperative, che, con questa legge, sarebbe raddoppiata, cioè portata dalle 100,000 lire, quale è segnata attualmente, alle lire 200,000.

Anche su questo punto si avanzarono desiderî, affinche fosse tolta ogni limitazione, o, quanto meno, fosse aumentato l'importo dei lavori da potersi concedere.

Io non dico, o signori, che le 200,000 lire debbano proprio segnare le colonne d'Ercole; ma riterrei opportuno il fermarsi per ora sopra questa cifra: dappoichè essa mi pare abbastanza considerevole, tenuto conto anche di un'altra larghezza in favore delle cooperative, che viene introdotta in questo disegno di legge. Infatti, secondo la legge oggi in vigore, non si possono, come sapete, concedere lavori a società cooperative, non solo se questi lavori superino il valore di 100,000 lire, ma anche se in essi non sia prevalente il costo della mano d'opera. Ora, questa ultima condizione restrittiva, che, nella pratica, dava luogo a disparità di apprezzamenti, a continui malcontenti e proteste, e che, in effetto, impiccioliva di assai la sfera d'azione delle società cooperative, fu tolta, e perciò viene loro allargato considerevolmente il campo, anche per questo verso. Giova altresì di considerare che, dato che si presenti un lavoro superiore alle 200,000 lire e di tal natura da potersi concedere alle cooperative, non è tolto tanto a queste, quanto alle pubbliche amministrazioni, di poter superare l'ostacolo della spesa.

Potranno infatti le cooperative unirsi in più d'una per concorrere al relativo appalto, ed in questo caso la cifra delle 200,000 lire, come fu proposto nel progetto della Commissione, già votato anche nella Legislatura precedente, verrebbe computata per ciascuna società concorrente nel medesimo appalto, oppure potrà la stessa amministrazione appaltante

far sì che il lavoro venga diviso in più lotti, ciascuno dei quali non superi la somma delle 200,000 lire.

Tali ragioni, o signori, mi persuadono intorno alla giustezza, ed alla convenienza, della misura segnata, che io credo sia anche rispondente al vero e reale interesse delle stesse società cooperative.

Imperocchè noi dobbiamo dar tempo ad esse di rinvigorire e di sviluppare le loro forze; aiutarle con tutti i mezzi, affinchè possano tener fronte agli impegni che vanno ad assumere, ma non ispingerle precocemente in un cammino troppo arrischiato, nel quale potrebbero soggiacere a seri pericoli.

Le diffidenze intorno alle attitudini di queste società sono tutt'altro che dileguate (è meglio constatare le cose come si presentano); ancora non si può dire che siasi formata una solida opinione sulla saldezza dei loro organismi; ancora contro di esse si accampano gelosie insidiatrici e rivalità d'interessi.

Ebbene, se per aver posti questi sodalizii nella condizione di potersi lanciare con soverchia baldanza in imprese arrischiate, superiori alle loro forze, taluni di essi venissero a mancare ai loro impegni, o fossero travolti nel fallimento, allora noi vedremmo, o signori, contro le associazioni di lavoro prorompere quelle latenti ostilità, che già esistono, le vedremmo sminuire di credito e di consistenza e retrocedere nel cammino, che hanno fino ad oggi percorso. Sarebbe questo un danno enorme ed incalcolabile, che deve, a mio avviso, essere scongiurato con tutti gli avvedimenti della prudenza.

D'altra parte, non si creda che lo stabilire una grande latitudine per la concessione dei lavori possa produrre gli effetti desiderati. No, o signori. Nella pratica, questi effetti non sono che apparenti. Dappoichè essendo sempre nelle facoltà delle pubbliche amministrazioni il concedere o no gli appalti, è chiaro che le amministrazioni stesse tenterebbero d'imporre quei ritegni e quei freni, che non si vorrebbero sancire nella legge. E così, mentre la legge andrebbe a creare speranze ed aspirazioni bene spesso sconfinate, subentrerebbero dipoi, ad ogni diniego di lavoro, delusioni e proteste contro le autorità, che assai giova siano opportunamente rimosse.

Io credo inoltre che lo stabilire un limite di spesa nei lavori da potersi concedere, co-

stituisca per la pubblica amministrazione quasi un impegno morale verso le società tutte le volte che si tratti di un lavoro che non superi questo limite, mentre che questa specie di vincolo mi pare debba allentarsi quando la facoltà sia lasciata indeterminatamente per tutte le opere.

Dove, o signori, deve essere portata la massima attenzione è precisamente sul punto indicato poc'anzi dall'onorevole Barzilai, cioè sul modo come vengono eseguiti dalle autorità amministrative questi provvedimenti sanciti dal Parlamento nell'interesse del lavoro nazionale.

Ciascuno che abbia assistito al funzionamento di società cooperative, dev'essersi capacitato che, assai più che dalla larghezza di leggi, i vantaggi maggiori provengono dal modo con cui le leggi stesse sono applicate.

Bisogna che le pubbliche amministrazioni si compenetrino del vero spirito a cui si informa questa legge, che concorrano col loro buon volere a togliere gli ostacoli...

Barzilai. Questo è impossibile.

Giovagnoli. Questo è quello che manca.

Chinaglia. Equesto è quello che raccomando, onorevole Giovagnoli.

Facciano in modo le pubbliche amministrazioni da accorciare le lungherie delle nostre procedure burocratiche ad ogni piè sospinto incagliate da pregiudizievoli inciampi e lentezze.

Uno dei compiti principali dell'autorità è certamente quello di verificare i titoli delle società per conoscere se queste abbiano o meno il diritto di poter profittare delle disposizioni della legge.

A tale effetto occorre che si porti vigile cura onde non avvenga che, sotto il manto della cooperazione, si appiattino gli speculatori sfruttando in loro pro i vantaggi concessi dalla legge.

Quando si avvera un caso simile la legge non solo fallisce completamente al suo scopo, ma fa opera in senso inverso; perchè invece di giovare ai lavoratori ed emanciparli dagli intermediari non fornisce che nuova esca alla speculazione di questi.

Per ovviare a simili inconvenienti (e questo è un punto molto delicato, sul quale, o signori, vi prego di portare la vostra attenzione), è stato molto discusso se non fosse opportuno di escludere dai benefizi della legge, quelle società di cui facessero parte soci non operai. Senonchè, considerata la cosa in tutti i suoi versi, io credo che si sia fatto bene a non imporre questo assoluto divieto; prima di tutto perchè il dissociare dai nostri sodalizi operai qualunque altro elemento sociale, mi pare che tenda ad accentuare la divisione delle classi, mentre è voto comune che le une si avvicinino il più che si può alle altre; e poi perchè in molti casi, questo divieto si risolve in danno degli stessi sodalizi, i quali possono essi medesimi sentire il bisogno di essere aiutati, come avviene continuamente, da uomini di esperienza e di senno che operai non sono, valendosi della loro opera filantropica e disinteressata.

Io credo quindi meglio, o signori, che da una assidua ed oculata vigilanza, e dalle sane correnti della opinione pubblica le autorità attingano lume e direzione per sceverare le vere dalle false cooperative, e rigorosamente bandire queste ultime da ogni illegittimo concorso.

Altre delicate attribuzioni spettano all'autorità, come sarebbe quella di determinare quale e quante tra le Società cooperative, debbano chiamarsi di volta in volta agli appalti; e se si debba, o meno, a questo effetto uscire dall'ambito delle rispettive Provincie, dove vengono eseguiti i lavori.

Questo compito non è scevro di difficoltà, le quali vengono naturalmente sempre più crescendo, di mano in mano che le cooperative aumentano di numero.

I lavori purtroppo scarseggiano e centinaia sopra centinaia di braccianti specialmente nella stagione più squallida, rimangono inoperosi. Ne consegue che all'indirsi di ogni appalto le amministrazioni delle Società cooperative, stimolate dal bisogno di trovar lavoro per i soci da esse rappresentati, si presentano alle licitazioni, si accalorano agli appalti e con degli eccessivi ribassi nelle offerte si fanno una rovinosa concorrenza. Ciò si è visto anche recentemente nei miei paesi.

Su questo punto è da augurarsi che col mezzo di provvide federazioni si stringano fra le diverse Società fraterni vincoli di solidarietà, per guisa che la loro azione possa esplicarsi armonicamente nel comune interesse, senza reciproci pregiudizi e contrasti.

Per dare un'efficace ed ordinata tutela alle

ragioni dei lavoratori l'onorevole ministro sa che è anche assai caldeggiata l'istituzione di un ufficio speciale, il quale sarebbe chiamato a tutelare equamente le ragioni del lavoro e ad invigilare in generale sulla buona esecuzione delle leggi di carattere sociale. Io raccomando al Governo di studiare il modo migliore per attuare cotesta istituzione, la quale bene ordinata e diretta, potrebbe rendere ottimi servizi alla causa del lavoro e togliere anche molte ragioni di malcontento e di attrito.

Frattanto mi è d'uopo muovere viva preghiera perchè col regolamento, che verrà dopo la legge e con altre misure, sia, come dissi, agevolato il raggiungimento degli scopi che la legge stessa propone.

A tale effetto debbo raccomandare che i progetti dei lavori siano, per quanto è possibile, compilati in modo, da non esorbitare nelle cifre i limiti assegnati alle Società cooperative; parlo, naturalmente, sempre di quelle opere, che sono di tal natura da poter essere affidate direttamente agli operai.

Debbo pure raccomandare che a queste Società, nei lavori arginali, non siano addossate le espropriazioni delle terre, argomento questo del quale l'onorevole Giolitti altra volta si è molto occupato, perchè tali espropriazioni portano gravi imbarazzi così nella determinazione del prezzo, come nello sborso del relativo pagamento.

Ricordo che a ciò non si oppone la legge in vigore sui lavori pubblici, in quanto che essa, all'articolo 234, stabilisce che, nei capitolati di appalto, sarà dichiarato se le espropriazioni saranno a carico diretto della Amministrazione, o se saranno accollati all'appaltatore.

Raccomando altresì che per la stagione invernale, in cui più incrudiscono le miserie e i bisogni, si trovino pronti dei lavori, che possano dar pane a tanti disoccupati; e debbo riconoscere che al Ministero dei lavori pubblici, tanto dal ministro Genala, quanto dall'onorevole Sani, che degnamente lo rappresenta, anche in questi ultimi tempi fu fatto il possibile per sodisfare questo desiderio.

Non potrei finalmente terminare queste mie raccomandazioni senza aggiungere nuovi uffici, affinchè l'approvazione dei contratti, la liquidazione dei lavori ed i pagamenti, siano eseguiti con le più sollecite forme, trovandosi naturalmente le Società nella condizione di dover far tesoro, al più presto che sia possibile, del frutto del loro lavoro.

Vennero già all'uopo impartite speciali disposizioni per fissare i periodi dei pagamenti, per la sollecita trasmissione alla Corte dei conti dei mandati e degli altri atti da registrarsi, ed anche perchè non avvenga, come qualche volta è accaduto, che l'ufficiale delegato per fare i pagamenti manchi del fondo occorrente. Ma bisogna che nella pratica tali disposizioni siano diligentemente curate ed applicate.

Detto ciò, signori, io non entrerò, a proposito di questo progetto di legge, nella disputa, accesa oggi con tanta foga di pensiero e di azione, per dare al nostro paese un indirizzo più conforme alle esigenze della civiltà odierna. Mi limito solo a dichiarare che sarò sempre lieto tutte le volte che mi verrà dato di poter portare il mio modesto concorso affinchè sieno migliorate le travagliate condizioni del lavoro nazionale, convinto che a ciò noi dobbiamo dirigere ogni nostro sforzo, non solo per sentimento umanitario e per ragione di sociale solidarietà, ma anche per buon'arte di Governo saggiamente ispirata ai bisogni del tempo nostro.

Finisco augurandomi che le Società cooperative, di cui oggi ci occupiamo, possano rinvigorirsi, disciplinarsi, trovare in sè stesse ne' vincoli delle loro associazioni, nei rapporti e nei contatti sempre più diretti, in cui vanno a porsi colle pubbliche amministrazioni, preziosi germi di prosperità e di virtù educatrice. (Bene! Bravo! Approvazioni — Vari deputati vanno a stringere la mano all'oratore).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi.

Vischi. L'onorevole Chinaglia nel suo elaborato discorso ci ha dato una notizia, di cui prendiamo atto volentieri, cioè che i suoi amici non sono quali la pubblica opinione li dipinge, cioè alquanto restii ad adottare determinate riforme, a votare determinati progetti d'indole sociale.

Sin qui tutto andrebbe placidamente, se l'onorevole Chinaglia, tanto per completare il suo pensiero con un sensetto di politica, non avesse fatto una protesta circa l'attuale divisione dei partiti.

Egli ha osservato che il Governo, dichiarando di voler stare con coloro che progreLEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1^o FEBBRAIO 1893

discono, cioè con noi di Sinistra, faceva una questione di parole, perchè questo medesimo desiderio vince tutti indistintamente, in questa Camera. Io potrei, per mio conto, rispondere all'onorevole Chinaglia, che aspettiamo di vedere i suoi amici se davvero ci vorranno seguire nelle altre riforme sociali conformi al programma di questa parte della Camera, quando verranno o dal Governo o dalla iniziativa parlamentare.

Certamente l'attuale Gabinetto, che dichiarò alla Camera di volere governare con le idee della Sinistra, dovrà presentarci opportune proposte sopra questioni sociali. Non sarà la legge dei probi-viri quella che dovrà risolvere la questione sociale; legge certamente aspettata, certamente utile, certamente importante, ma forse, come io temo, più appariscente che efficace. Non sarà la legge sulle miniere, che potrà risolvere la questione sociale; perchè, se con essa sarà sanzionata qualche maggiore guarentia a favore degli operai, quella garentia si inspirerà a criteri generali di pubblica sicurezza ed a provvedimenti sanitari.

Ecco perchè mi attendo che il Governo vorrà mantenere intatte le sue promesse e presentarci gradatamente, opportunamente un insieme di riforme e di progetti diretti a modificare tutta la legislazione vigente troppo borghese, e ciò per armonizzare, per coordinare i miglioramenti delle classi diseredate con le altre della società nostra.

Non ho bisogno di fare entrare qui di straforo tutta una grossa questione; ma mi basterà soltanto un accenno per notare all'onorevole Chinaglia, che c'inganneremmo se credessimo, con questa sola leggina, risolvere la questione sociale. Bisogna modificare tutta la legislazione italiana nella parte tributaria, nella parte economica e negli stessi Codici civili e penali. Allora potremo dire che la questione, messa sul tappeto, può avere risoluzione.

Ma per ragione di omaggio all'amico personale Chinagiia, che ho nominato, mi permetterò di fargli osservare fuggevolmente che neppure sopra la presente leggina abbiamo accordo vero. Egli, dichiarando, a nome proprio e dei suoi amici, di volerla votare, quando ci ha dato ragione del suo voto, questo ha circondato di molte condizioni tutte ispirate alla confidenza nella sorveglianza delle autorità ed a diffidenze verso sodalizii cooperativi.

Chinaglia. Chiedo di parlare.

Vischi. Insomma, ci ha fatto quasi comprendere che egli accettava il disegno di legge per la ragione ch'esso porta la garanzia di tutti i partiti, che passarono sui banchi del Governo; ma forse non aggiungerebbe qualche maggior larghezza a quelle che nella legge stessa sono concesse. Io, è inutile dirlo, accetto e voto questa legge, che facilita un passo avanti verso il trionfo della cooperazione in Italia. Occorre che con ogni forma di agevolazione, con ogni sincera protezione sia incoraggiata dal legislatore la cooperazione nel nostro paese, e ciò non soltanto per incitare l'affratellamento delle varie classi sociali fra noi, ma principalmente per promuovere il risparmio fra gli operai.

Gli operai vedranno la necessità di stringersi in Società cooperative per la prospettiva di avere, quandochessia, utili lavori, ed intanto (quasi senza accorgersene) avranno assicurato un risparmio.

È il risparmio, onorevoli colleghi, quello che gli amici della cooperazione, cioè coloro che non vogliono adottare altre teorie, invocano a favore degli operai, per risolvere in qualche parte la questione sociale.

Premesse queste mie opinioni, prego la Commissione di rinunziare a quella condizione che si legge nell'articolo primo. Desso dice:

« Possono stipularsi a licitazione o a trattative private contratti per appalto di lavori o forniture o manutenzioni con associazioni cooperative di produzione e lavoro, legalmente costituite nella massima parte di operai. »

Ricordo che il passato Gabinetto propose un disegno di legge, che voleva le cooperative costituite di operai. Fu il mio ottimo amico Clementini che, con un suo emendamento, persuase il Governo e la Camera ad introdurre una condizione, apparentemente più larga, ammettendo che le dette cooperative potessero essere composte in massima parte di operai.

Egli disse, in nome della sua esperienza, che difficilmente si trovano associazioni simiglianti, composte solamente di operai; ed aggiunse che gli pareva utile consentire che in quelle associazioni entrassero pure altri elementi, dai quali principalmente avrebbero esse potuto avere aiuti e soccorsi.

Dico francamente che ho avuto sempre una

grande prevenzione contro coloro, che s'insinuano in mezzo alle società cooperative e di mutuo soccorso degli operai.

Credo dovere di tutti i cittadini delle classi dirigenti di sostenere con l'affetto, col consiglio, ed anche coll'aiuto materiale gli accennati sodalizi; però tutto ciò dovrebbe essere fatto senza assumere la qualità di socio ordinario. Ma quando vedo che in quelle associazioni cooperative entrano individui evidentemente sfruttatori, con paroloni od anche con capitali, allora temo delle insidie. Ecco perchè vorrei tolte le parole in massima parte di operai; desidero che sia vietato l'ingresso specialmente a quei piccoli appaltatori, i quali, anche perchè non hanno totalmente perduta la qualità di operai, entrerebbero nelle cooperative per appropriarsi tutti i benefizi, che noi sanzioniamo con questa legge a favore degli operai soltanto.

Se il concetto nostro è di dare facilitazioni ai sodalizi operai, appunto perchè essi, col lavoro, possano fare risparmi, e possano tentare una concorrenza al prepotente capitale, faremmo opera sconsigliata permettendo che in siffatte associazioni entrassero estranei, appunto per il loro capitale.

Ecco perchè dichiaro che non saprei votare con animo sereno l'articolo, così come la Commissione lo ha modificato, riproducendo integralmente quello che dalla passata Legislatura fu votato. E dico anticipatamente che mi duole di non poter neppure votare l'emendament proposto dall'onorevole Tozzi; il quale, con un concetto molto prudenziale, e degno di lode, vuole le cooperative composte di operai o in massima parte di operai. Credo che egli abbia voluto così redigere il suo emendamento, appunto per impedire che quelle tali autorità, contro cui elegantemente ha fatto accuse il mio amico Barzilai, abbiano, col pretesto di vedere se le società siano tutte, oppur no, di operai, a mettere maggiori ostacoli come quelli che sinora hanno messo; e mi pare d'indovinare che egli vorrebbe queste società composte soltanto di operai; ma, per impedire che con troppo sottile disamina, si vengano a creare ostacoli, si accontenta dell'uno e dell'altro sistema.

Però la mia preoccupazione resta così viva contro questa insinuazione del capitale (contro cui si sanziona questa legge a favore degli operai) versato da persone, contro cui tutta la legislazione non è sufficiente garantia, vale a dire dai piccoli appaltatori, sfruttatori del sudore dei poveri operai, la mia preoccupazione è tale che mi rassegno piuttosto a sperare dal Governo istruzioni liberali, anzichè permettere il trionfo d'interessi, che perturberebbero gravemente i veri interessi degli operai.

Detto questo, non devo che domandare venia alla Camera se l'ho intrattenuta più di quanto desideravo di fare.

La legge dovrebbe avere il voto unanime della Camera. Molti di noi la voteranno per ragioni di coerenza; altri, i colleghi venuti in questa Legislatura, per le promesse (ed io ho cercato di leggere quasi tutti i loro programmi, e dico che di promesse ne abbiamo fatte tutti), per le promesse fatte agli operai.

Ma facciamo cosa veramente favorevole agli operai.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rava.

Rava. La quasi unanimità di voti che questo disegno di legge ottenne nella passata Legislatura e la universale benevolenza che oggi lo accoglie, mi dispensano dal parlare in suo favore, secondo ero inscritto. Io avrei voluto anzi proporre un'aggiunta od un emendamento, ma me ne astengo pel dubbio che dal banco dei ministri mi venga oggi risposto, e, lo confesso, forse opportunamente, il classico: non est hic locus.

Farò quindi solo una raccomandazione all'onorevole presidente del Consiglio ed all'onorevole ministro Grimaldi, per un'altra futura provvisione di legge, di cui, anni or sono, fu fatta parola in quest'Aula.

Premetto, in linea di fatto, che lo spirito che ci anima a favore delle cooperative è nobile manifestazione dell'umana nostra tendenza a migliorare le condizioni economiche, in generale, degli operai.

Persuaso di ciò, io ho desiderato conoscere come sia distribuito topograficamente questo movimento cooperativo delle classi operaie; ed ho ritrovato, sulle tavole dell'Annuario statistico, la fioritura delle associazioni cooperative, mentre in alcune regioni è molto sviluppata, in altre invece appena appena si manifesta.

Risulta appunto dall'ultimo Annuario della statistica che al 31 dicembre 1889 le coopera-

legislatura xviii — 1^a sessione — discussioni — tornata del 1^o febbraio 1893

tive erano 1242, escluse le Banche popolari, e di queste 27 in Sicilia, 2 nella Sardegna, 3 in Calabria, 18 nelle Puglie, 21 nella Campania, 23 a Roma, 6 negli Abruzzi, 9 nelle Marche e via dicendo: mentre se ne contavano ben 108 nell'Emilia, 248 nel Veneto, 200 in Lombardia e 400 in Piemonte. Siffatta distribuzione ha un significato eloquente, rispetto ai compiti di questa legge.

Invece se noi rivolgiamo l'attenzione ad un altro campo della previdenza, alle Società di mutuo soccorso — le quali hanno storia più antica e vita più rigogliosa — osserviamo che sono molto più regolarmente distribuite fra le varie regioni italiane. Esse sono in numero di 5000, ed hanno 700 o 800 mila lavoratori iscritti nelle loro file; ed insieme rappresentano un patrimonio di 32 milioni, frutto di lunghe fatiche e di grandissime cure.

Ora io mi compiaccio molto di aver modestamente collaborato al disegno di legge del 1891, da cui l'attuale ha origine, e voterò con lieto animo, questo che ora ci è proposto, a favore delle cooperative. Ma in pari tempo mi domando se non convenga anche far qualche cosa per gli operai di quelle Provincie nelle quali le Società cooperative ancora non sorgono, sia perchè le condizioni dei luoghi non lo consentono, sia perchè lo spirito pubblico non vi è ancora preparato, sia perchè è povero lo spirito di associazione, sia perchè infine vi signoreggiano certi sfruttatori, che non sono veri operai, ma sono avidi appaltatori, del tipo, cui accennava con parola molto vivace il mio amico onorevole Vischi. Cercano costoro di volgere a loro profitto questo movimento, non appena si manifesti.

Orbene, in siffatta contingenza mi sono ricordato di alcuni provvedimenti pratici e possibili entro il campo delle nostre leggi; mi sono ricordato che nel dicembre 1882 fu presentato alla Camera un disegno di legge dai compianti ministri Baccarini e Magliani, disegno che tendeva a modificare la legge sulle opere pubbliche, a semplificare certe pratiche burocratiche, ad introdurre il concetto delle anticipazioni per pagare senza in dugio i piccoli lavori, a sollecitare i mandati, senza la lunga attesa delle necessarie pratiche alla Corte dei conti; e via dicendo. Questo progetto sanciva soprattutto un principio molto ardito sul minimo della mercede in certi lavori dello Stato; concetto bene spiegato ed enunciato nella relazione del Baccarini. Cito alcune parole:

« L'amministrazione ha sempre curato che le opere da costruirsi per conto dello Stato siano possibilmente intraprese in quella parte dell'anno durante la quale non vi sono lavori nelle campagne, appunto perchè in quel tempo non mancasse il modo ad un gran numero di operai di campare onestamente.

« Ma l'esperienza ha pur troppo dimostrato come non manchino appaltatori, i quali, approfittando del benevolo provvedimento, non rifuggano dal cercare i loro guadagni nelle paghe scarse degli operai, sicchè questi stretti dalle urgenze del vivere e non avendo allora altri mezzi come provvedervi si trovano loro malgrado nella necessità di accettare le mercedi che ad essi vengono offerte, sebhene inadeguate all'opera che prestano, dalla qual cosa trae il più delle volte origine quel malcontento che li trascina poi agli scioperi ed a peggiori cose.

« Lo Stato non deve certamente estendere la propria ingerenza fino ad immischiarsi nelle private contrattazioni, che gli appaltatori possano avere fatte con gli operai, ed a farsi quasi il tutore di questi; ma pensiamo che sia prudente e savio di dare all'amministrazione il mezzo di impedire che gli operai possano essere sopraffatti dalle soverchierie di questi appaltatori, ammettendo che nei capitoli di appalto possa essere stabilito il minimo delle mercedi che l'appaltatore dovrà assicurare alle diverse categorie di operai, in caso di cottimi, tanto più che del costo della mano d'opera, che è uno dei fattori dei prezzi unitari delle varie specie di lavoro, si tien conto nella analisi per stabilire i prezzi medesimi, e siffatte analisi facendo sempre parte dei progetti definitivi pongono l'amministrazione in condizione di determinare non a caso od arbitrariamente, ma con piena cognizione di causa e con sicuro criterio fino a qual limite possa essere equamente consentita una riduzione alle mercedi degli operai.

« Noi confidiamo che questa disposizione che serve a tutelare il lavoro delle classi più povere troverà presso di voi una favorevole accoglienza. Non sembraci che possa valere a distorgliervi dall'approvarla la obiezione che simile disposizione essendo strettamente connessa con le varie questioni sociali attinenti alle classi operaie, non do-

vrebbe essere risoluta isolatamente e quasi incidentalmente, inquantochè oltre al trovar sede acconcia qui più che altrove, nulla impedisce che della opportunità e convenienza di tale disposizione possa essere fatta ampia discussione, trovisi essa compresa in questa od in altra proposta di legge; senza considerare poi come torni più agevole e più confacente all'indole del lavoro legislativo risolvere man mano che sorga occasione propizia l'arduo e complicato problema della legislazione sociale. »

Questo principio quindi si concretava poi in questa disposizione di legge che era l'articolo 18 del citato disegno:

« Nei capitolati d'appalto potrà essere stabilito un minimo di mercede, che l'appaltatore dovrà assicurare alle diverse categorie di operai. »

Mi piace ricordare alla Camera che gli Uffici approvarono questo provvedimento, e che lo approvò la Commissione parlamentare nella sua relazione del 12 maggio 1883 scritta dall'egregio nostro collega, il deputato Lugli.

Di quella Commissione facevano parte l'onorevole Giolitti, l'onorevole Grimaldi, e l'onorevole Lanzara.

Quanto all'onorevole mio amico Sani — che rappresenta oggi al banco dei ministri il suo collega dei lavori pubblici — non posso citarlo, perchè non fece parte di quella Commissione, ma ben so quanto egli sia animato dai migliori sentimenti per il miglioramento degli operai. Questo principio, allora parve molto ardito, ma oggi ha avuto, in certi casi, una sanzione solenne ed impensata nel paese stesso dove pareva che più difficilmente avrebbe potuto trovar favore e cioè in Inghilterra.

E non merita di essere, dopo 10 anni, dimenticato, da chi oggi ha potestà di attuarlo colle debite guarentigie e con piena conoscenza delle cose.

Non occorre ricordare come ormai sia generalmente, dagli studiosi di scienze sociali e giuridiche, riconosciuto che nel nostro Codice civile la protezione del lavoro è insufficiente; e come una tendenza nuova si vada nelle nazioni più civili delineando e affermando; cosicchè non parrà troppo ardito il dire come, di fronte al tasso, o dirò meglio, al saggio dell'interesse normale, che è sancito dal Codice, possa francamente introdursi anche il saggio normale del salario, che è il fattore precipuo della produzione della ricchezza.

Non presenterò adunque alcun emendament), perchè, come dissi dapprima, non mi pare questa l'occasione più opportuna. Ma terminerò con una viva preghiera agli onorevoli ministri. E ricordando loro che questo movimento cooperativo non è ugualmente diffuso in tutte le parti del nostro paese, li pregherò di rivolgere l'acuta mente agli effetti disegualmente distribuiti di questa legge che noi oggi discutiamo, coll'animo inteso al benessere di tutte le classi lavoratrici. Rivolgo ad essi quindi la più viva raccomandazione perchè vogliano a tutti provvedere, specie là dove, per avventura, le forze del capitale sopraffacciano crudamente quelle del lavoro, o tengano la mercede al di sotto di ciò che rappresenta, secondo i fisiologi, il minimo del necessario per ricostituire le forze perdute nel

È da molti secoli che si va lamentando questa dura sorte dell'operaio, il quale, stretto dalle urgenze e dalle necessità della vita, deve spesso soggiacere alla ferrea legge del salario.

È da molti secoli che un filosofo ha espresso, qui in Roma, il concetto che l'uomo, la personalità umana, debba esser cosa sacra per l'uomo: homo res homini sacra.

Ed io, fiducioso nei sentimenti nuovi di solidarietà sociale, spero che, mercè lo studio e la cooperazione di tutti, questo principio, o prima o poi, possa venire affermato anche nella legislazione del mio paese.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Graziadio.

Graziadio. Poichè vedo che, quanti qui siamo, ci troviamo tutti d'accordo nel concetto sostanziale di questa legge, non ripeterò quanto hanno detto altri egregi colleghi. Soltanto, prendendo occasione da alcuni fatti accaduti recentemente nella mia Provincia, dei quali ho personale conoscenza, vorrei richiamare l'attenzione della pubblica Amministrazione sopra un inconveniente, che mi auguro non si abbia a ripetere per l'avvenire, specialmente dopo la riforma, che ora stiamo studiando.

Per le concessioni di lavori a queste Società cooperative, l'amministrazione pubblica manda la scheda segnata contenente il minimum, al disotto del quale non può esser data la concessione.

Ora, fino a poco tempo addietro l'amministrazione, ispirandosi al vero concetto della legge, teneva questo minimum in un limite

molto ragionevole, che in via normale non eccedeva il 5 per cento.

Ma recentemente, non so per qual motivo, questo minimum è stato elevato al 10 e al 12 per cento! Mi pare che, se si continua così, in pratica viene frustrato lo scopo della legge; e perciò desidererei che la pubblica Amministrazione impartisse precise istruzioni ai suoi funzionari, affinchè questo inconveniente non abbia più a rinnovarsi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovagnoli.

Giovagnoli. La concordia tra gli oratori, che hanno parlato intorno a questo disegno di legge, dispensa me dal dire alcune cose, che furono già dette da quelli, che mi hanno preceduto, e molto meglio di quello, che io avrei potuto fare.

Io ho accettato con molto piacere il discorso, così benevolo al disegno di legge, dell'onorevole Chinaglia; mi è piaciuto che egli abbia reso il merito, che appartiene al Ministero precedente, intorno a questo disegno di legge; ma non potrei del tutto convenire nella conseguenza che egli da questo fatto ha cercato di ricavare, poichè egli ha detto che ciò prova che, quando si tratta di certe riforme ormai entrate nel convincimento della grande maggioranza del paese, siamo tutti progressisti e vogliamo tutti progredire.

Io convengo che in questo disegno di legge, e lo vedo con piacere, siamo tutti d'accordo; ma poichè dal Ministero, in armonia alle promesse fatte al paese, verranno presentati in fatto di legislazione sociale altri disegni di legge, credo che sarebbe troppa audacia asserire fin da oggi che possa verificarsi ciò, che avviene oggi, vale a dire che ci troveremo tutti d'accordo. Io me lo auguro, lo desidero, ma mi permetta l'onorevole Chinaglia di non considerare questo desiderio come un fatto compiuto, se non quando sarà veramente compiuto.

Già l'onorevole Chiaradia ha dimostrato con buone e salde ragioni che la cifra di 200 mila lire di lavori da concedere alle cooperative, alla quale siamo giunti oggi, è un punto abbastanza avanzato su quella via di progresso, ch' egli desidera insieme con noi.

Or noi siamo in questo punto in disaccordo; perchè (almeno noi di questa parte della Camera) accettiamo le 200 mila lire, per la ragione che pel momento non potrebbe ottenersi di più, e non presentiamo un emendamento per accrescere di molto questa cifra, per far passare la legge ed ottenere intanto quello, che ci si concede. Ma certamente non siamo d'accordo nel ritenere che questo sia il non plus ultra; tanto più che l'onorevole Chinaglia ha convenuto anche egli onestamente che queste Società di cooperazione hanno fatto tanta buona prova, hanno dato, generalmente parlando, tante prove di serietà, di operosità e di onestà nella esecuzione di lavori, che veramente sarebbe sperabile che anche a somme maggiori venisse elevato il limite degli appalti, ai quali esse possono presentarsi.

Ma, ad ogni modo, dobbiamo convenire che l'interesse delle Società cooperative è precisamente di sostituirsi agli appaltatori, agli impresari, in tutto e per tutto. Ed è sperabile che col tempo, col progredire di queste associazioni, con le nuove prove, che esse continueranno a fare di buona esecuzione dei lavori, potranno annullare del tutto la classe degli appaltatori, di cui conosciamo tutti la soverchia ricchezza, non sempre onestamente acquistata, e che invece, come tutti dovremmo desiderare, dovrebbe andare a beneficio dei veri lavoratori.

Se esistono delle rivalità fra queste Società, esistono perchè esse sono composte di uomini; ma più di tutto perchè in queste Società si sono introdotti elementi, che cercano di parere operai, ma che operai veramente non sono; e pel malvolere, è inutile nascondere la verità, pel malvolere di coloro, non parlo dei ministri, che sono incaricati di applicare le leggi.

Qui cade acconcio quel notissimo verso del poeta:

Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?

È vecchio, lo so; ma rappresenta, pur troppo, sempre una verità!

Noi facciamo questa legge; gli attuali ministri, come i predecessori, faranno di tutto perchè essa trovi nelle amministrazioni locali e centrali un favore tale, da permettere che sia lealmente applicata; ma, non bisogna illudersi, e specialmente non si debbono illudere gli onorevoli ministri; un po' per pregiudizio, un po' per tradizione, un po' per preconcetto, e, non vorrei dire la parola, un po' per interesse, si cerca di attraversare, per quanto è possibile, la attuazione di questa legge, e per conseguenza di defraudare gli

legislatura xviii — 1^{8} sessione — discussioni — tornata del 1° febbraio 1893

operai delle buone intenzioni, delle buone disposizioni, che per essi dimostra il Parlamento.

E allora l'onorevole ministro Grimaldi e l'onorevole Sani sanno che la burocrazia è potente, molto potente, e

> Che dove l'argomento della mente S'aggiunge al mal volere ed alla possa, Nessun riparo vi può far la gente.

Sicchè, se noi insistiamo, e se anche io ripeto ciò, ch'è già stato detto da tutti gli oratori, che mi hanno preceduto, è perchè soprattutto importa che gli onorevoli ministri fissino bene il loro pensiero in questo, che fare le buone leggi, quando poi da coloro, da cui debbono essere applicate, non sono applicate, è opera frustranea e vana.

Quindi, anch' io faccio le più vive preghiere perchè il ministro adoperi tutta la sua influenza, tutta la sua energia, tutto il suo buon volere, affinchè la legge, che sarà certamente votata alla quasi unanimità, ed approvata anche dall'altro ramo del Parlamento, sia lealmente ed efficacemente applicata. (Benissimo!)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunicardi.

Brunicardi. L'onorevole Chinaglia ha fatto uno splendido discorso, che io approvo quasi in tutte le sue parti. Anzi sono dolente che da questa parte della Camera non siano giunte a lui parole di lode. E sono dolente di non essere d'accordo cogli onorevoli miei amici e colleghi Vischi e Giovagnoli, i quali si sono quasi meravigliati che l'onorevole Chinaglia sia così progressista. Gli egregi miei amici tengono poco dietro al movimento continuo dell'umanità! Guardino quel che avviene in Francia ed in Germania, in tutte le nazioni civili: tutti gli uomini di mente e di cuore si occupano della questione sociale, dal sommo Pontefice all'Imperatore di Germania, dall'onorevole Costa, ex deputato, all'onorevole Odescalchi. Ebbene, qual meraviglia che l'onorevole Chinaglia siasi occupato sempre con tanto amore di tale questione?

In ogni modo i miei egregi amici non dovevano meravigliarsi, dovevano anzi incoraggiarlo. Ed era inutile che l'onorevole Giovagnoli ricordasse altri provvedimenti d'indole più radicale, che verranno proposti dall'attuale Ministero.

Anzi io faccio un voto: domani il nostro

amico Guelpa svolgerà le sue proposte d'indole sociale. Ora io faccio voto ardentissimo che non solamente l'onorevole Chinaglia, ma tutti i suoi amici di quella parte della Camera approvino quelle proposte.

Voce a sinistra. Sono illusioni!

Brunicardi. Saranno illusioni; ma per me la questione sociale, la questione operaia, non è monopolio di nessun partito.

Del resto non è questa la ragione, per cui ho domandato di parlare. Ho domandato di parlare per fare una modesta osservazione; e cioè per osservare che noi abbiamo dato una importanza troppo grande, troppo solenne, ad una legge, che avrà pur troppo una efficacia così limitata.

Guelpa. Così metafisica.

Brunicardi. Così metafisica, aggiunge il mio amico Guelpa.

La classe operaia è veramente disgraziata. Il secolo passato non ha fatto niente per essa; il presente nulla ha fatto. In Italia, in questi ultimi anni, abbiamo avuto la febbre dei lavori pubblici. Abbiamo costruito ferrovie, porti, strade in tutte le Provincie; abbiamo compiuto una infinità di lavori, e non abbiamo mai pensato agli operai; abbiamo lasciato che essi fossero sfruttati e dagli appaltatori e dai capitalisti.

Quando abbiamo pensato a fare delle leggi, che potevano migliorare la classe degli operai? Vi abbiamo pensato nel momento, in cui l'ultima legge Branca, dell'anno scorso, sospendeva le nuove costruzioni; quando non abbiamo più niente da spendere per le ferrovie in esercizio; quando, ultimamente, abbiamo rimandato con un'altra legge i lavori dei porti, delle strade provinciali e delle bonifiche. Basta leggere il bilancio dei lavori pubblici. È una vera miseria! Quei pochi fondi stanziati riguardano soltanto le liquidazioni di talune opere antiche; me ne appello all'onorevole sotto-segretario di Stato.

Ebbene, o signori, quale efficacia avra questa legge? Quali progetti verranno compilati dal Governo, che oltrepassino le 200,000 lire, quali dai Comuni, quali dalle Provincie? Da quelle Provincie che, per le strade provinciali, hanno, presso lo Stato, un credito che non riescono ad incassare?

Mettiamo dunque le cose nei veri termini, e permettetemi di raccomandare al Governo che, perchè questa legge non riesca assolutamente inefficace, pensi a fare qualche cosa; al-

" - Y Million

trimenti nessuna legge potrà migliorare le condizioni delle classi operaie; e fra pochi anni migliaia di operai dovranno, per necessità di cose, emigrare, o stendere la mano.

L'amico Barzilai ha ricordato inesattamente un discorso del compianto Baccarini.

Barzilai. No!

Brunicardi. Inesattamente, onorevole Barzilai. L'onorevole Baccarini disse che pensava di stabilire il massimo del guadagno e il minimo della mercede; ma egli andava più in là dell'onorevole Barzilai; andava fino al punto di ammettere le teorie di Marx sul diritto al lavoro.

Ed infatti è inutile che vi occupiate di stabilire il massimo del guadagno e il minimo della mercede; è inutile che facciate delle leggi in favore delle associazioni cooperative; quando non ci sono lavori, queste leggi saranno sempre ed assolutamente negative.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Martini Giovanni.

Martini Giovanni. Non farò che segnalare un inconveniente, che qualche volta si lamenta, quando si concedono degli appalti a queste cooperative; ed è che esse, in luogo di eseguire direttamente il lavoro, lo danno in subappalto. Ora, il subappaltatore evidentemente è costretto a fare agli operai un trattamento assai più ristretto di quel che non porti la tariffa, secondo la quale l'appalto è stato concesso.

Perciò credo necessario vietare assolutamente che quelle cooperative possano dare in subappalto i lavori. Avevo pensato di proporre in questo senso un emendamento; ma, qualora il Governo accolga favorevolmente questa mia osservazione, mi basterà che assuma impegno di includere nei capitolati di appalto la proibizione a queste cooperative di subappaltare i lavori stessi.

Pellegrini. Ma c'è nel regolamento.

Martini Giovanni. Se c'è, vuol dire che il regolamento non è applicato; perchè io so di diverse cooperative, che subappaltano i lavori, cagionando appunto gl'inconvenienti, a cui ho accennato.

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti nella discussione generale, esauriremo i fatti personali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Chinaglia per fatto personale.

Chinaglia. Sebbene l'onorevole Brunicardi abbia reso giustizia alle mie parole, certa-

mente con troppa benevolenza, e ad ogni modo con una così squisita cortesia, di cui debbo ringraziarlo vivamente, mi è d'uopo dare una breve risposta all'onorevole Vischi.

Un semplice mio atto di compiacimento nel constatare che in questa legge si procede con unità d'intenti, tanto dall'una che dall'altra parte della Camera, mi valse parecchie rampogne dall'onorevole Vischi che io non verrò ad enumerare una per una; ma che mi dimostrano un fatto assai malinconico, al quale del resto io aveva già alluso, e che sperava dopo le mie parole non si riproducesse tanto presto.

Il fatto è questo: che vi ha taluno, cui cuoce e dispiace che da questi banchi (della Destra) si parli e si voti nello interesse della causa popolare. Ora siccome, onorevole Vischi, Ella non ha ancora acquistato l'assoluto privilegio di farsi Ella solo, il paladino degli interessi popolari, (Bene!) con buona pace sua io debbo dichiararle che probabilmente mi troverò costretto a rinnovarle il dispiacere, che oggi le ho dato, tutte le volte che si trattera di provvedimenti utili al lavoro nazionale. (Benissimo! Bravo!)

Presidente. Onorevole Vischi, determini il fatto personale per cui ha domandato di parlare.

Vischi. È inutile che io determini il fatto personale. La Camera lo ha udito enunciare nelle ultime parole dell'onorevole Chinaglia. Lungi da me il pensiero di rivolgere rimprovero, sia pure per gelosia di mestiere (Si ride), al mio amico personale Chinaglia.

Vorrei anch'io vedere, non solamente lui, ma tutti gli egregi amici suoi politici, uniti nel difendere le proposte, che mi auguro dal Governo o dalla iniziativa parlamentare saranno presentate in ordine alla questione sociale. Però, quando io mi sono permesso di rilevare il senso intimo delle osservazioni dell'onorevole Chinaglia, non era già perchè mi assumessi il diritto di essere io solo il paladino delle questioni sociali. Tutt'altro! Per ogni ragione non poserei mai da unico paladino in una questione quale che sia! Ma, avendo l'onorevole Chinaglia voluto far notare che dissensi politici non ve ne potevano essere su questa questione, e con molto garbo avendo cercato di far, secondo il mio modesto avviso, rivivere una specie di quella malintesa concordia che produsse il trasformismo... (Ooh! ooh! a destra).

Capisco bene che quello vi faceva comodo!... contro il quale io cercherò sempre, modestamente, di protestare, così ho voluto confutare l'asserzione.

Detto questo, tengo ad aggiungere un'altra parola all'onorevole Brunicardi. Egli ha confuso un poco le questioni sociali con le questioni operaie; mentre, come conosce, fra le une e le altre esistono elementi differenziali, e non è lecito affermare essere questione sociale quella, che riflette l'interesse di una sola classe, senza preoccuparsi di tutto l'insieme armonico della società; e, forse per questo appunto, ha detto che le questioni sociali non possono essere patrimonio di un partito; e che anzi, per esse, non dovrebbero (ha aggiunto egli) correre dissensi tra i vari partiti.

Per avvalorare tale opinione, il mio amico ha ricordato che, su questo tema, si poterono trovar d'accordo un papa ed un imperatore, ed un nostro collega, che ha nominato nella persona dell'onorevole Odescalchi.

Onorevole Brunicardi, quando Ella vorrà portare, come certamente avrà fatto, la sua attenzione su quel che, in ordine alle questioni sociali, hanno detto e il papa e l'imperatore, troverà, che, non solamente tra noi e loro, ma fra loro stessi esistono immensi dissensi; e questi dissensi accennano appunto alla diversità di interessi da tutelare, ed alla diversità di scuole da rispettare. È socialista anche l'onorevole collega Odescalchi? Egli per me ha un torto: di avere troppi milioni, e di non darmene. (Si ride).

Ma, poichè mi trovo a parlare, vorrei domandare all'onorevole presidente il permesso di aggiungere una parola sul merito della questione; perchè tutto quello, che abbiamo detto sinora politicamente, non ha aggiunto e non ha tolto nulla al valore della legge, che siamo per votare, come non può aver nulla tolto, spero, alla cordialità dei rapporti personali, che passano fra me e l'onorevole Chinaglia.

All'onorevole Commissione, che ha voluto ereditare dalla passata Legislatura la modificazione dell'articolo 1, nel senso, cioè, di volere le società cooperative composte in massima parte di operai, faccio osservare che tutte le ragioni, che consigliarono all'onorevole Clementini lo emendamento, accettato, vengono confutate dalla pratica e dalla storia dei fatti.

Dal 1889 ad oggi vige la legge, che

porta la firma dell'onorevole Giolitti, ed in quella legge l'inciso non si legge. Come ricordate, quella legge, nell'articolo 4, dice che possono stipularsi a licitazione, od a trattative private, contratti per appalti di lavori con associazioni cooperative di produzione e lavoro, legalmente costituite tra operai.

Clementini, della Commissione. L'ho proposta perchè prima non c'era.

Vischi. Sta bene; ma dico: se dal 1889 sino ad ora abbiamo fatto l'esperimento di questa legge, abbiano cioè fatto queste concessioni a società cooperative di soli operai, e la prova è stata tanto buona da consigliarci di allargare il valore delle concessioni, perchè dobbiamo oggi approvare un emendamento non richiesto dalla pratica delle cose, combattuto non da me solamente, ma anche da altri egregi colleghi per la santa prevenzione contro gli appaltatori, che sfruttano tutti e tutto per arricchire facilmente?

Presidente. Gli onorevoli ministri intendono di parlare ora, oppure di rimandare a domani?

Grimaldi, ministro delle finanze. È meglio rimandare a domani.

Frola, relatore. Se s'intende di continuare la discussione, parlerei io. (Sì! sì!)

Presidente. Parlerà a lungo?

Frola, relatore. No: brevissimamente.

Presidente. Allora parli.

Frola, relatore. Seguendo il sistema adottato nella relazione, dirò solo pochissime parole per giustificare l'operato della Commissione.

Debbo principalmente esporre le ragioni per cui la Commissione ripropone il testo del disegno di legge, come era stato approvato dalla Camera nella tornata ricordata nella relazione.

Non si tratta di una grande riforma, come dissero benissimo alcuni degli oratori precedenti; si tratta unicamente di ampliare un esperimento iniziato con la legge dell'11 luglio 1889; è quindi un progresso modesto, ma sicuro in favore delle Società cooperative. Ed appunto perchè sia un progresso sicuro, la Commissione non si è abbandonata a facili illusioni, e non ha voluto proporre maggiori concessioni di quelle, che erano già state adottate da questa Camera; la Commissione trovò che il disegno di legge, che era stato approvato, corrispondeva ai bisogni di queste cooperative, riconobbe che questo disegno di

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1^o FEBBRAIO 1893

legge era stato accettato da molte cooperative, che avevano invocato provvedimenti in loro favore, e perciò lo ripropose alla vostra approvazione.

In questi ultimi anni appunto l'esperienza ha dissipato quelle diffidenze, che accompagnarono il sorgere delle cooperative, ha dimostrato che non esistono quei pericoli, cui si temeva di andare incontro, quando venne sancita la legge del luglio 1889.

Perciò, raccogliendo i risultati dell'esperienza, già il precedente Ministero aveva presentato alla Camera il disegno di legge, che ora discutiamo.

Le società cooperative lamentavano principalmente che il limite delle lire 100,000 fosse troppo basso; secondariamente osservavano come la condizione della prevalenza della mano d'opera fosse fonte per loro di difficoltà e di pericoli; in ultimo domandavano che si estendesse il beneficio, concesso pei lavori d'interesse dello Stato, anche ai lavori da appaltarsi dalle Amministrazioni comunali e provinciali, e da tutti quegli altri enti, che sono descritti nell'articolo proposto.

Queste appunto sono le tre modificazioni, che si apportano all'articolo 4 della legge dell'11 luglio 1889. E, lo ripeto, sono modificazioni proposte da molte delle stesse società cooperative, che si possono accettare senza pericolo, e che faranno sempre più progredire queste associazioni nell'interesse economico del paese.

Ma, le obiezioni principali, che si fanno al testo proposto dalla Commissione, si riferiscono alla costituzione delle Società.

Dovranno queste Società essere costituite di soli operai, ovvero dovranno solo essere costituite in massima parte di operai?

A questo proposito la Commissione ha creduto di mantenere il disegno di legge come era stato già approvato dalla Camera; e quindi ha mantenuto a che la locuzione che le Società fossero costituite per la massima parte da operai. Ed ha creduto di poter mantenere questo concetto nell'interesse stesso degli operai, non escludendo naturalmente, come appare dalla stessa dizione, che queste Società possano essere costituite da soli operai.

Qui dovrei parlare dell'emendamento dell'onorevole Tozzi; ma, non essendo ancora venuto in discussione l'articolo 1°, mi riserbo di trattarne allora.

Si osserva da taluno che, colle nostre proposte, si dà facile adito alla speculazione, talchè le cooperative, anzichè servire alla redenzione economica dei lavoratori, verrebbero a servire alla bassa speculazione.

Per altra parte si avverte (e venne detto in questa Camera quando appunto l'onorevole Clementini proponeva la correzione, che stiamo esaminando) che è necessario ammettere in queste Società elementi filantropici e tecnici all'infuori dei soli operai, e che non sarebbe giusto escludere da queste Società coloro, che non sono operai, e che pure possono portare ad esse il loro contributo intellettuale e finanziario.

La Commissione, esaminato maturamente questo concetto, ha creduto di insistere nella locuzione già approvata dalla Camera e propone che queste società possano essere legalmente costituite per la massima parte da operai.

L'onorevole Vischi ha detto che, ammettendo questa locuzione, avverrà che coloro, che non hanno ancora del tutto perduto la qualità di operai, speculeranno sulle cooperative medesime.

Ma questo pericolo esiste anche con la legge attuale; quindi non è alla locuzione della legge che noi dobbiamo rivolgere la nostra attenzione; ma bensì dobbiamo curare che questa legge si eseguisca secondo l'intento del legislatore. È questo il punto principale della questione.

Ma a questo proposito convien fare assegnamento principalmente sull'apprezzamento discrezionale dell'autorità, affinchè la natura delle singole società sia severamente controllata in conformità dello spirito della legge; e conviene quindi riferirsi alle norme del regolamento per l'esecuzione della legge dell'11 luglio 1889, ed alle norme rigorose, che certamente il Governo stabilirà quando dovrà emanare il regolamento per l'esecuzione di questa legge.

È a queste norme che noi dobbiamo rivolgere i nostri sguardi, perchè quei pericoli sieno evitati e quegli abusi sieno colpiti in modo che non possano più verificarsi.

L'onorevole Martini Giovanni disse che devono evitarsi anche i subappalti. A questo proposito v'ha una precisa disposizione nel regolamento all'articolo 18, il quale così si esprime: « Nei contratti da stipularsi con Società cooperative ai termini dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, sarà vietato in modo as-

soluto di cedere, subappaltare o dare a cottimo, in tutto od in parte, i lavori formanti oggetto dell'appalto, sotto pena della risoluzione del contratto, dello indennizzo di ogni conseguente danno, ed inoltre della perdita della cauzione, in quanto sia stata costituita. »

Abbiamo dunque già una disposizione nel senso indicato dall'onorevole Martini, disposizione, che all'uopo potrà essere migliorata, e che dovrà certamente venir conservata nel regolamento, che darà applicazione alla legge ora in discussione.

Infine la Commissione non può non associarsi a tutte le raccomandazioni che vennero fatte dai vari oratori perchè la legge abbia

la sua fedele e leale applicazione.

Ricordo a questo proposito che dal precedente Ministero venne emanata una circolare a tutte le autorità governative, richiamando la loro attenzione sulla natura della legge 11 luglio 1889, allo scopo di togliere tutti gli inciampi, tutte le difficoltà, che derivavano nell'applicazione della legge stessa.

Non dubito che, anche per questa parte, l'attuale Amministrazione seguirà la stessa via, e persevererà in quei propositi, che gioveranno a rendere sempre più proficua quell'azione, che oggi dal legislatore è rivolta a beneficio delle Società cooperative. (Bravo!

Bene!

Presidente. Il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

Interrogazioni e interpellanze.

Presidente. Comunico alla Camera le seguenti domande d'interrogazione:

- « Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, se e quando intende provvedere al normale disbrigo degli affari civili e penali della Pretura di Biella con la nomina di un pretore aggiunto.
 - « Guelpa. »
- « I sottoscritti chiedono di interrogare l'onorevole ministro del tesoro sulla deficienza del cambio dei biglietti della Banca Romana presso la sua sede in Milano.

« G. Colombo, B. Gabba, L. Beltrami, E. Ponti. »

- « Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra sui suoi intendimenti circa la promozione a tenente dei sottotenenti medici stati nominati fino dal 19 giugno 1890.

 « Cremonesi. »
- « Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia sulle vicende e sugli indugi dei processi per corruzione elettorale pendenti innanzi al tribu-

nale di Ascoli Piceno in seguito alla elezione dell'onorevole Odescalchi.

« Stelluti-Scala. »

« I sottoscritti chiedono interrogare l'onorevole presidente del Consiglio e il ministro del tesoro, se e come intendano provvedere al cambio dei biglietti della Banca Romana sulla piazza di Milano.

« Mussi, Rossi. »

Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno a termini del regolamento.

Comunico inoltre la seguente domanda di interpellanza:

« Il sottoscritto chiede interpellare l'onorevole presidente del Consiglio sulla necessità di provvedere al ritiro dei biglietti della Banca Romana.

« Alessandro Costa. »

Prego gli onorevoli ministri, che sono presenti, di comunicare questa domanda d'interpellanza all'onorevole presidente del Consiglio, affinchè dichiari se e quando intende rispondere.

Gli onorevoli Tittoni e Zucconi ed altri deputati hanno presentato una proposta di legge di loro iniziativa, che sarà trasmessa agli Uffici affinchè ne autorizzino la lettura.

La seduta termina alle 5.25.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Interrogazioni.

2. Verificazione di poteri.

3. Seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1889 circa gli appalti dei lavori pubblici con le Società cooperative di produzione e di lavoro. (107)

4. Svolgimento di una mozione del depu-

tato Guelpa.

- 5. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Poli per modificazioni alla circoscrizione giudiziaria del mandamento di Chiari.
- 6. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Guelpa circa varie riforme d'indole sociale.
- 7. Svolgimento delle interpellanze inscritte nell'ordine del giorno.

Prof. Avv. Luigi Ravani Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1893. — Tip. della Camera dei Deputati.